Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 268

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 22 ottobre 1970** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI – TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 – 00100 ROMA – CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 agosto 1970, n. **730.**

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'assegnazione di immobili a favore della chiesa parrocchiale di S. Martino, in Burano di Venezia.

N. 730. Decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Venezia in data 26 febbraio 1969, relativo allo stralcio di immobili dalla Mensa Patriarcale a favore della chiesa parrocchiale di S. Martino, in Burano di Venezia, distinti in quel catasto al foglio n. 26 con i mappali 192, 217, 1196, 1197, 1200 e 1201.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 ottobre 1970
Atti del Governo, registro n. 237, foglio n. 157. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1970, n. **731.**

Riconoscimento della personalità giuridica della Compagnia diocesana dell'Istituto secolare delle figlie di S. Angela Merici, con sede in Crema.

N. 731. Decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Compagnia diocesana, con sede in Crema (Cremona), dell'Istituto secolare delle figlie di S. Angela Merici (detto comunemente Compagnia di S. Orsola).

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 ottobre 1970
Atti del Governo, registro n. 237, foglio n. 171. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1970, n. **732.**

Riconoscimento della personalità giuridica della provincia di Bergamo della Congregazione delle suore sacramentine di Bergamo.

N. 732. Decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della provincia di Bergamo della Congregazione delle suore sacramentine di Bergamo, con sede in Bergamo.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 ottobre 1970
Atti del Governo, registro n. 237, foglio n. 170. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1970, n. **733.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della nuova denominazione dell'Istituto delle suore mantellate serve di Maria Addolorata, con sede in Bologna.

N. 733. Decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta, agli effetti civili, la nuova denominazione di « Congregazione delle suore serve di Maria Galeazza », con sede in Bologna, assunta dall'Istituto delle suore mantellate serve di Maria Addolorata.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 ottobre 1970
Atti del Governo, registro n. 237, foglio n. 169. — CARUSO

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1970.

Ricostituzione del collegio sindacale dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, che istituisce l'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Vista la modificazione apportata all'art. 9 del regio decreto-legge citato con la legge di conversione 16 giugno 1927, n. 1132;

Visto il regio decreto 26 agosto 1927, n. 1699, che modifica lo statuto dell'Associazione suddetta, approvato con regio decreto 23 dicembre 1926, n. 2339;

Visto il regio decreto-legge 17 febbraio 1936, n. 421, convertito in legge 2 giugno 1936, n. 1318, con il quale sono state apportate modificazioni alla composizione del consiglio di amministrazione, del consiglio tecnico e del collegio sindacale dell'associazione citata;

Viste le designazioni effettuate dai Ministeri competenti e dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Il collegio dei sindaci dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione per l'anno 1970, è così composto:

Onofri dott. Rino, sindaco effettivo, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Allegra dott. Mario, sindaco effettivo, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Carlizzi dott. Tommaso, sindaco effettivo, in rappresentanza della Confederazione generale dell'industria italiana;

Fadda dott. Francesco, sindaco effettivo, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Scifoni dott. Filippo, sindaco effettivo, in rappresentanza della Confederazione generale dell'industria italiana;

Cacopardi dott. Mario, sindaco supplente, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Maia dott. Vincenzo, sindaco supplente, in rappresentanza dell'Associazione sindacale fra le aziende petro-chimiche e collegate a partecipazione statale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 settembre 1970

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(9757)

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1970.

Liquidazione coatta amministrativa della società « Cooperativa di consumo di Gracciano di Montepulciano - società cooperativa a responsabilità limitata », con sede in Gracciano di Montepulciano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della revisione ordinaria effettuata in data 27 giugno 1970 alla società « Cooperativa di consumo di Gracciano di Montepulciano - società cooperativa a responsabilità limitata », con sede in Gracciano di Montepulciano (Siena), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società « Cooperativa di consumo di Gracciano di Montepulciano società cooperativa a responsabilità limitata », con sede in Gracciano di Montepulciano (Siena), costituita per rogito Farzetti Federigo in data 18 maggio 1919, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il rag. Orlandi Cesare ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 ottobre 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(9865)

DECRETO MINISTERIALE 7 ottobre 1970.
Determinazione del salario medio, ai fini degli assegni familiari, per il gruppo taxisti ravennati Ravenna.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, relativo alla determinazione dei periodi di occupazione media mensile e dei salari medi per particolari categorie di lavoratori;

Visti gli accordi stipulati con l'intervento delle organizzazioni sindacali interessate;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari il salario medio giornaliero per il gruppo taxisti ravennati Ravenna, è determinato come segue:

L. 750 dal 1° gennaio 1969 al 31 ottobre 1969;
L. 900 dal 1° novembre 1969 in poi.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 ottobre 1970

p. *Il Ministro*: RAMPA

(9841)

DECRETO MINISTERIALE 7 ottobre 1970.
Valutazione in contanti delle retribuzioni in natura, ai fini degli assegni familiari, in provincia di Cremona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per assegni familiari;

Preso atto delle misure proposte nella riunione tenutasi con l'intervento delle organizzazioni sindacali interessate;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari, il valore convenzionale delle prestazioni in natura corrisposte ai portieri dipendenti dalle aziende della provincia di Cremona (esclusi i proprietari di fabbricati civili, i pubblici esercizi e gli alberghi), è determinato come segue:

L. 5.000 mensili per alloggio, acqua e luce;
L. 6.500 mensili per alloggio, acqua, luce e riscaldamento;
L. 6.400 mensili per il vitto (un pasto);
L. 12.800 mensili per il vitto (due pasti).

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 ottobre 1970

p. *Il Ministro*: RAMPA

(9845)

DECRETO MINISTERIALE 7 ottobre 1970.
Valutazione in contanti delle retribuzioni in natura, ai fini degli assegni familiari, in provincia di Como.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per assegni familiari;

Preso atto delle misure proposte nella riunione tenutasi con l'intervento delle organizzazioni sindacali interessate;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1

Ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari, il valore convenzionale delle prestazioni in natura corrisposte ai dipendenti dalle aziende appartenenti alle categorie dell'industria, dell'artigianato e del commercio, professioni ed arti operanti nella provincia di Como, è determinato come segue, con decorrenza dal 1° gennaio 1969:

Vitto (due pasti): L. 9.750 mensili;
Alloggio: L. 2.750 mensili.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 ottobre 1970

p. *Il Ministro*: RAMPA

(9843)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di trentacinque società cooperative

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 20 luglio 1970 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

1) edilizia «Oasi», con sede in Genova, costituita per rogito La Pegna in data 21 novembre 1963, rep. 27419;
2) edilizia «S.I.L.P. Genova n. 3», con sede in Genova, costituita per rogito Seghezza in data 28 agosto 1963, rep. 30228;
3) edilizia «Giambattista Vico», con sede in Genova, costituita per rogito Porcile in data 23 dicembre 1963, rep. 45776;
4) edilizia «Zinnia», con sede in Genova, costituita per rogito Grondona in data 11 maggio 1953, rep. 9520;
5) edilizia «Priaruggia Prima», con sede in Genova, costituita per rogito Fiumara in data 4 marzo 1964, rep. 8507;
6) edilizia «Quarto Est», con sede in Genova, costituita per rogito Fiumara in data 7 agosto 1963, rep. 7708;
7) edilizia «Trinacria Prima», con sede in Genova, costituita per rogito Solimena in data 24 luglio 1963, rep. 107942;
8) edilizia «Stadio del nuoto», con sede in Genova, costituita per rogito Colombini in data 19 ottobre 1961, rep. 11581;
9) «C.E.I.C. - Cooperativa edile impiegati Cornigliano», con sede in Genova, costituita per rogito Porcile in data 12 dicembre 1955, rep. 31099;
10) edilizia «Domus Maris», con sede in Genova, costituita per rogito Seghezza in data 11 ottobre 1960, rep. 20473;
11) ediliza «Gardenia», con sede in Genova, costituita per rogito Masnata in data 4 dicembre 1963, rep. 21787/7656;
12) «La Maggiolina», con sede in Genova, costituita per rogito Seghezza in data 30 maggio 1963, rep. 29430;
13) edilizia «Perla», con sede in Genova, costituita per rogito Gazzone in data 11 febbraio 1964, rep. 4313;
14) edilizia «Reduci», con sede in Genova, costituita per rogito Zini in data 21 novembre 1947, rep. 10927;
15) edilizia «Levante Castagna», con sede in Genova, costituita per rogito Fiumara in data 5 agosto 1963, rep. 7698;
16) edilizia «Falco», con sede in Genova, costituita per rogito Fiumara in data 4 settembre 1963, rep. 7819;
17) edilizia «Marina Prima», con sede in Genova, costituita per rogito Fiumara in data 4 settembre 1963, rep. 7818;
18) edilizia «Santa Lucia», con sede in Genova, costituita per rogito Fiumara in data 13 dicembre 1963, rep. 8191;
19) edilizia «Vittoria Prima», costituita per rogito Fiumara in data 1° agosto 1963, rep. 7673;
20) edilizia «4 Giugno», con sede in Genova, costituita per rogito Fiumara in data 4 giugno 1964, rep. 8834;
21) edilizia «Primavera Prima», con sede in Genova, costituita per rogito Fiumara in data 1° agosto 1963 rep. 7672;
22) edilizia «Grazia», con sede in Genova, costituita per rogito De Felice in data 6 febbraio 1964, rep. 135.939;
23) edilizia «Santi Pietro e Paolo», con sede in Genova, costituita per rogito Fiumara in data 20 febbraio 1964, rep. 8448;
24) edilizia «Miramare Levante», con sede in Genova, costituita per rogito Fiumara in data 13 febbraio 1964, rep. 8419;
25) edilizia «Astor», con sede in Genova, costituita per rogito Fiumara in data 6 agosto 1963, rep. 7700;
26) edilizia «13 Aprile», con sede in Genova, costituita per rogito Fiumara in data 13 aprile 1964, rep. 8644;
27) edilizia «Lungarello», con sede in Genova, costituita per rogito Caviglia in data 10 febbraio 1964, rep. 6267;
28) edilizia «Promontorio Primo», con sede in Genova-Quarto, costituita per rogito Fiumara in data 5 agosto 1963, repertorio 7697;
29) edilizia «Libera», con sede in Genova-Sampierdarena, costituita per rogito Salina in data 2 febbraio 1959 rep. 17.315;
30) edilizia «Aurora Prima», con sede in Genova-Sampierdarena, costituita per rogito Fiumara in data 7 agosto 1693, rep. 7707;
31) edilizia «Fortuna Levante», con sede in Genova-Sampierdarena, costituita per rogito Fiumara in data 23 gennaio 1964, rep. 8337;
32) edilizia «San Valentino», con sede in Genova-Sampierdarena, costituita per rogito Fiumara in data 14 febbraio 1964, rep. 8421;
33) edilizia «Spes Nostra fra il personale di ruolo dipendente dal Ministero poste e telecomunicazioni», con sede in Genova Sestri, costituita per rogito Bruno in data 14 settembre 1954, rep. 39193;
34) edilizia «Aurelia 549», con sede in Arenzano (Genova), costituita per rogito Verde in data 4 ottobre 1963, rep. 151907;
35) edilizia «Sant'Agata», con sede in La Spezia, costituita per rogito Federici in data 17 febbraio 1964, rep. 45491.

(9459)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1970, registrato alla Corte dei conti il 24 agosto 1970, registro n. 80, foglio n. 181, è stato respinto perchè infondato il ricorso straordinario prodotto il 16 novembre 1966 dalle prof.sse D'Addesi Diana e Rainone Diomira, avverso la negata retrodatazione della nomina in ruolo, ai sensi della legge 27 febbraio 1963, n. 226.

(9608)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Cianciana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 9 ottobre 1970, il comune di Cianciana (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 136.999.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10041)

Autorizzazione al comune di Nuoro ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 10 ottobre 1970, il comune di Nuoro viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 111.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10061)

Autorizzazione al comune di Militello Val di Catania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 9 ottobre 1970, il comune di Militello Val di Catania (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10042)

Autorizzazione al comune di Lercara Friddi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 9 ottobre 1970, il comune di Lercara Friddi (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 94.078.343, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10043)

Autorizzazione al comune di Osidda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 9 ottobre 1970, il comune di Osidda (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.240.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10044)

Autorizzazione al comune di Orotelli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 9 ottobre 1970, il comune di Orotelli (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10045)

Autorizzazione al comune di Orgosolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 9 ottobre 1970, il comune di Orgosolo (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.210.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10046)

Autorizzazione al comune di Oniferi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 9 ottobre 1970, il comune di Oniferi (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10048)

Autorizzazione al comune di Onifai ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 9 ottobre 1970, il comune di Onifai (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10049)

Autorizzazione al comune di Oliena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 9 ottobre 1970, il comune di Oliena (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 51.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10050)

Autorizzazione al comune di Nuragus ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 9 ottobre 1970, il comune di Nuragus (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10051)

Autorizzazione al comune di Loculi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 9 ottobre 1970, il comune di Loculi (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.550.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10052)

Autorizzazione al comune di Jerzu ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 9 ottobre 1970, il comune di Jerzu (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 12.770.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10053)

Autorizzazione al comune di Sassoferrato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 10 ottobre 1970, il comune di Sassoferrato (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 163.709.220, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10054)

Autorizzazione al comune di Solopaca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 10 ottobre 1970, il comune di Solopaca (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.861.470, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10055)

Autorizzazione al comune di Mordano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 10 ottobre 1970, il comune di Mordano (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.486.180, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10056)

Autorizzazione al comune di Sant'Elia Fiumerapido ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 10 ottobre 1970, il comune di Sant'Elia Fiumerapido (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.466.740, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10057)

Autorizzazione al comune di Chieti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 10 ottobre 1970, il comune di Chieti viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 783.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10058)

Autorizzazione al comune di Orani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 9 ottobre 1970, il comune di Orani (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.450.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10047)

Autorizzazione al comune di Poggio Mirteto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 10 ottobre 1970, il comune di Poggio Mirteto (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.041.074, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10059)

Autorizzazione al comune di Escolca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 9 ottobre 1970, il comune di Escolca (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10060)

Autorizzazione al comune di Lucca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 10 ottobre 1970, il comune di Lucca viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 994.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10062)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 198

Corso dei cambi del 20 ottobre 1970 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	622,78	622,75	622,84	622,795	622,70	622,80	622,75	622,795	622,80	622,80
Dollaro canadese	609 —	607,75	607,50	607,50	607,40	608,40	607,50	607,50	607,60	608 —
Franco svizzero	143,88	143,60	143,60	143,63	143,50	143,90	143,60	143,63	143,80	143,60
Corona danese .	83,02	83,01	83,07	83,04	83 —	83,03	83,04	83,04	83,04	83 —
Corona norvegese .	87,19	87,18	87,12	87,16	87,10	87,20	87,16	87,16	87,19	87,17
Corona svedese .	120 —	120,10	120,11	120,12	119,90	120,05	120,13	120,12	120,15	120,15
Fiorino olandese .	173,06	173,03	173,11	173,09	173 —	173,05	173,08	173,09	173,08	173,05
Franco belga .	12,54	12,547	12,5525	12,5485	12,55	12,54	12,5475	12,5485	12,54	12,54
Franco francese	112,74	112,67	112,70	112,69	112,70	112,75	112,685	112,69	112,69	112,69
Lira sterlina .	1486,10	1487 —	1487,25	1487,15	1486,25	1486,10	1486,95	1487,15	1486,90	1487,10
Marco germanico .	171,49	171,40	171,42	171,39	171,40	171,50	171,375	171,39	171,38	171,38
Scellino austriaco .	24,12	24,12	24,1250	24,1290	24,10	24,12	24,1280	24,1290	24,12	24,12
Escudo portoghese	21,75	21,75	21,75	21,76	21,70	21,75	21,7575	21,76	21,76	21,73
Peseta spagnola	8,95	8,95	8,96	8,9505	8,90	8,95	8,9515	8,9505	8,95	8,95

Media dei titoli del 20 ottobre 1970

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	99,575
Redimibile 3,50 % 1934 .	99,55
» 3,50 % (Ricostruzione) .	80,65
» 5 % (Ricostruzione) .	83,725
» 5 % (Riforma fondiaria) .	83,75
» 5 % (Città di Trieste) .	83 —
» 5 % (Beni esteri)	81,30
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	80,225
» 5,50 % » » 1968-83	81,60
» 5,50 % » » 1969-84	88,675
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 .	96,65
» » » 5,50 % 1976 .	99,20
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977 .	99,375
» » » 5,50 % 1977 .	99,675
» » » 5,50 % 1978 .	99,375
» » » 5,50 % 1979 .	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1971) .	99,275
» 5 % (» 1° aprile 1973)	93,80
» 5 % (» 1° aprile 1974) .	91,325
» 5 % (» 1° aprile 1975)	89,75
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	89,65
» 5 % (» 1° gennaio 1977) .	89,725
» 5 % (» 1° aprile 1978) .	88,525
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) .	96,425

Il contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 20 ottobre 1970

Valuta	Cambio
Dollaro USA	622,772
Dollaro canadese	607,50
Franco svizzero	143,615
Corona danese	83,04
Corona norvegese	87,16
Corona svedese	120,125
Fiorino olandese	173,085
Franco belga	12,548
Franco francese	112,687
Lira sterlina	1487,05
Marco germanico	171,382
Scellino austriaco	24,128
Escudo portoghese	21,756
Peseta spagnola	8,951

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 199

Corso dei cambi del 21 ottobre 1970 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	622,79	622,75	622,68	622,77	622,70	622,80	622,75	622,77	622,79	622,75
Dollaro canadese	607,50	607,50	609,30	609,55	608,60	607,52	610 —	609,55	607,50	607,50
Franco svizzero	143,63	143,65	143,68	143,67	143,60	143,64	143,67	143,67	143,63	143,67
Corona danese	83,04	83,03	83,04	83,07	83 —	83,05	83,065	83,07	83,04	83,05
Corona norvegese	87,15	87,15	87,20	87,18	87,15	87,15	87,175	87,18	87,16	87,15
Corona svedese	120,12	120,10	120,20	120,22	120 —	120,13	120,205	120,22	120,12	120,10
Fiorino olandese	173,09	173,09	173,13	173,11	173,10	173,10	173,11	173,11	173,09	173,10
Franco belga	12,54	12,547	12,5490	12,55	12,54	12,54	12,549	12,55	12,54	12,55
Franco francese	112,69	112,70	112,73	112,73	112,80	112,70	112,735	112,73	112,69	112,70
Lira sterlina	1487,15	1487,40	1487,50	1487,55	1487,25	1487,15	1487,60	1487,55	1487,15	1487,50
Marco germanico	171,39	171,40	171,4250	171,425	171,40	171,40	171,42	171,425	171,39	171,41
Scellino austriaco	24,12	24,12	24,1350	24,1345	24,10	24,12	24,135	24,1345	24,12	24,12
Escudo portoghese	21,76	21,75	21,78	21,76	21,70	21,75	21,77	21,76	21,76	21,73
Peseta spagnola	8,95	8,95	8,96	8,9525	9 —	8,95	8,9525	8,9525	8,95	8,95

Media dei titoli del 21 ottobre 1970

Titolo	
Rendita 5 % 1935	98,875
Redimibile 3,50 % 1934	99,55
» 3,50 % (Ricostruzione)	80,50
» 5 % (Ricostruzione)	83,725
» 5 % (Riforma fondiaria)	82,95
» 5 % (Città di Trieste)	83,20
» 5 % (Beni esteri)	81,15
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	80,45
» 5,50 % » » 1968-83	81,60
» 5,50 % » » 1969-84	88,675
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	96,65
» » » 5,50 % 1976	99,20
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,375
» » » 5,50 % 1977	99,675
» » » 5,50 % 1978	99,375
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1971)	99,25
» 5 % (» 1° aprile 1973)	94,05
» 5 % (» 1° aprile 1974)	91.075
» 5 % (» 1° aprile 1975)	89,75
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	89,625
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	89,725
» 5 % (» 1° aprile 1978)	88,475
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	96,425

Il contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 21 ottobre 1970

Valuta		Valuta	
Dollaro USA	622,76	Franco belga	12,549
Dollaro canadese	609,775	Franco francese	112,732
Franco svizzero	143,67	Lira sterlina	1487,575
Corona danese	83,067	Marco germanico	171,422
Corona norvegese	87,177	Scellino austriaco	24,135
Corona svedese	120,212	Escudo portoghese	21,77
Fiorino olandese	173,11	Peseta spagnola	8,952

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale « Silia Plasmon »

Con decreto n. 1119 del 30 settembre 1970 la società per azioni Terme di Boario, con sede in Brescia, è autorizzata a continuare la vendita dell'acqua minerale naturale nazionale « Silia », che sgorga in territorio del comune di Darfo, provincia di Brescia, con la nuova denominazione « Silia Plasmon ».

Le etichette che contrassegneranno i recipienti di vetro, della capacità di 960 cc. circa, in cui verrà imbottigliata la predetta acqua minerale « Silia Plasmon », saranno stampate su carta bianca a fondo argenteo metallizzato, avranno forma rettangolare con angoli arrotondati, porteranno agli angoli inferiori il disegno, in bianco, di due losanghe, avranno dimensioni di cm. 16,5 x cm. 10,5 e saranno divise in tre riquadri.

Nella metà superiore del riquadro sinistro, in caratteri azzurro scuro, saranno riportate le stesse notizie ed indicazioni terapeutiche, formulate in data 6 giugno 1942 dal prof. Luigi Villa, che figurano nel medesimo riquadro dell'etichetta autorizzata con il decreto A.C.I.S. n. 535 del 31 gennaio 1950, ed in quella inferiore, le proprietà terapeutiche, indicate in data 23 aprile 1970 dal prof. M. Messini, direttore dell'istituto di terapia medica sistematica e idrologia medica dell'Università di Roma.

Nel riquadro centrale, delimitato da una cornice bianca, dall'alto in basso si leggerà « Silia Plasmon » in caratteri azzurro chiaro. Al di sotto la dizione « Terme di Boario », in caratteri azzurro scuro.

Nel riquadro laterale destro, dall'alto in basso ed in caratteri azzurro scuro, saranno riportati il giudizio di purezza batteriologica, formulato in data 25 giugno 1970 dal prof. A. Giovanardi, direttore dell'istituto d'igiene dell'Università di Milano, gli stessi dati analitici dell'esame chimico e chimico-fisico eseguito in data 29 maggio 1943 dal prof. G. Bragagnolo, che figurano sull'etichetta autorizzata con il decreto ministeriale n. 735 del 12 luglio 1960, gli estremi del presente decreto, la ragione sociale della società e l'indicazione « concessionaria esclusiva per la vendita: Società del Plasmon S.p.a. Milano ».

Il tutto conforme all'esemplare allegato al presente decreto.

La chiusura delle bottiglie sarà fatta con tappo a vite, a strappo, in modo da evitare alterazioni o sostituzione dell'acqua minerale.

Restano invariate le altre prescrizioni di cui al decreto A.C.I.S. n. 535 del 31 gennaio 1950.

(9621)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco n. 107 delle revoche in seguito a rinuncia, di registrazione di specialità medicinali nazionali ed estere, disposte con decreto ministeriale n. 4196/R in data 25 settembre 1970

N. d'ordine	SPECIALITÀ MEDICINALI serie, categorie e confezioni	DITTA E SEDE	Data di registrazione	Numero registrazione	Data di dichiarazione di rinuncia
1	*Critichol*, flacone × 200 cc. sciroppo .	Aziende chimiche riunite Angelini Francesco, via Flaminia, 111, Ancona	30- 9-1965 10- 5-1966	206603	1-12-1967
2	*Extramicina* (iniettabile), 1 flac. da 400.000 U. + g. 0,5 con annessa fiala solvente da 3 cc.	Alfa Farmaceutici S.p.A., via Ragazzi del '99 n. 5, Bologna	23- 5-1960	15489	17-12-1969
3	*Extramicina* (iniettabile), 1 flac. da 500.000 U. + g. 0,5 con annessa fiala solv. da 3 cc.	Id.	25- 3-1960	15489/1	17-12-1969
4	*Extramicina aspecifico* (iniettabile), 1 flac. da 500.000 U. + g. 0,5 con annessa fiala solvente da 3 cc.	Id.	23- 5-1960	15489/A	17-12-1969
5	*Extramicina S. P.* aspecifico pediatrico (iniettabile), 1 flac. da 500.000 U. + g. 0,25 con annessa fiala solvente da 2 cc.	Id.	27- 8-1959	15489/C	17-12-1969
6	*Extramicina*, aspecifico pediatrico (iniettabile), 1 flacone da 500.000 U. + g. 0,25 con annessa fiala solvente da 2 cc. senza procaina	Id.	23- 5-1960 30- 6-1965	15489/D	17-12-1969
7	*Genan Elixir*, flac. da g. 125	Lab. Eliovit, via Marsala, n. 31-C, Brescia	13- 3-1959	2890	1- 5-1970
8	*Pulmofilina*, 10 fiale × 2 cc.	Id.	20-12-1958	2810	1- 5-1970
9	*Septoginolo*, flac. da g. 100 di polvere	Id.	20-12-1958	3127	1- 5-1970
10	*Vaccineurina Berna*, 6 fiale × 1 cc. serie I	Ist. Sieroterapico e Vaccinogeno Berna (Svizzera), rappresentata in Italia dalla ditta Ist. Sieroterapico Berna, via Bellinzona n. 33, Como	23- 3-1955 22- 7-1964	9855/A	13-11-1969
11	*Vaccineurina Berna*, 6 fiale × 1 cc. serie II . .	Id.	23- 3-1955 22- 7-1964	9855/A-1	13-11-1969
12	*Vaccineurina Berna*, 6 fiale × 1 cc. serie III . .	Id.	23- 3-1955 22- 7-1964	9855/A-2	13-11-1969
13	*Trilene*, 10 fiale × 6 cc.	Vister (Vismara Terapeutici S.p.a., Casatenovo Brianza (Como)	20- 8-1959	2198/A	13- 5-1970
14	*Insaturol*, flac. × 300 cc. di emulsione	Farmetrusca S.p.a. (già registrata a nome della ditta Lirca, Tavernuzza (Firenze)	14- 7-1960	17-506	14- 4-1970
15	*Piralgin*, 5 fiale × 5 cc.	Lab. Scientifici AR-GA, via Masaccio, 29, Firenze	28- 7-1954	9155	21- 4-1958
16	*Assucro* 100 e 1000 zollette di ciclamato di sodio con Vit. B1	S. A. Hermes di Zurigo (Svizzera), rappresentata in Italia dalla ditta L. Manetti H. Roberts, via Pisacane, 1, Firenze	21- 1-1963	20188	23-12-1969
17	*Preludin*, 20 compresse	L. Manetti H. Roberts & G., via Pisacane n. 1, Firenze	6- 6-1955	10088	20- 6-1969
18	*Cata-Epar*, 20 compresse	Concessionaria Ligure Società per Azioni, via Sturla, 48, Genova	26- 3-1964	8786	19- 2-1970
19	*Cata-Epar*, 6 supposte	Id.	26- 3-1964	8786/A	19- 2-1970
20	*Theophen*, 50 compresse	Rybar Labs Ltd Tenkerton - Kent (Inghilterra), rappresentata in Italia dalla ditta Ist. Biochimico Naz. Savio, via del Commercio, 46, Genova-Nervi	18- 3-1960 17-12-1966	16728	10- 2-1970
21	*Theophen Ritardo* (categoria), 50 compresse . . .	Id.	18- 3-1960 7-12-1966	16728/A	10- 2-1970
22	*Theophen psicotonico* (categoria), 50 compresse . .	Id.	18- 3-1960 7-12-1966	16728/B	10- 2-1970

N. d'ordine	SPECIALITA MEDICINALI serie, categorie e confezioni	DITTA E SEDE	Data di registrazione	Numero registrazione	Data di dichiarazione di rinuncia
23	*Aditina*, 2 fiale × 1 cc.	Lab. Farm. C.T., via D. Alighieri, 15, Sanremo (Imperia)	17-11-1956	11852/2	31-12-1969
24	*Cinaril*, 10 fiale × 3 cc.	Id.	28- 5-1966	762/A	31-12-1969
25	*Corti testovitina-E*, 5 supposte per bambini	Id.	13- 5-1953	7814/A	31-12-1969
26	*Gucofosfatina vitaminica*, 12 fiale × 2 cc.	Id.	24- 5-1955	682	31-12-1969
27	*Divitina*, 2 fiale × 2 cc. tipo forte; 5 fiale × 2 cc. tipo semplice	Id.	23- 1-1952	1214/4	31-12-1969
28	*Vibitina*, 20 compresse da mg. 250	Id.	15-10-1960	683/1	31-12-1969
29	*Vibitina*, 3 fiale × 2 cc. da mg. 50	Id.	1- 7-1947 15-10-1960	683/A-2	31-12-1969
30	*Nitrosal* (uso veterinario), flac. da g. 900 di polvere	Dr. Salsbory's Lab. Carles City Iow (U.S.A.), rappresentata in Italia dalla ditta Intern. Chemical Corporation, via Pontinia, Aprilia (Latina)	13- 1-1956 9- 6-1961	10755	24- 3-1970
31	*Iacatal Elixir*, flacone × 120 cc.	A. Angiolini & C. S.p.a. via Balzaretti, 9, Milano	22- 4-1960	14689/B	9- 2-1970
32	*Alpha Chymar* (iniettabile), boccetta × 750 U. + diluente	Armour Pharmaceutical Company di Chicago (U.S.A.) rappresentata in Italia dalla ditta Armour Erba Farmaceutici, via Benigno Crespi, n. 24, Milano	26-11-1960	18203	30- 4-1966
33	*Vituridil*, 4 fiale × 2 ml. da mg. 1	Aesculapius S.p.a. via Spiga, 20, Milano	27- 2-1967	14291	4- 7-1969
34	*Tonicorina*, flac. gocce × 15 cc.	Lab. Farmac. A. Malizia S.p.a. via Giacosa, 31, Milano	25- 7-1951	4926	16-12-1969
35	*Lamuran*, 30 compresse da mg. 2	Boehringer S.r.l., via S. Uguzzone, 5, Milano	29- 8-1959 12- 9-1969	15596	10- 4-1970
36	*Ulcogel*, 50 compresse con belladonna	Lab. Bouty S.p.a. via Vanvitelli, 6, Milano	27- 2-1961	1596/C	31-12-1969
37	*Darammon*, 50 confetti	Darammon Farmaceutici, Alzaia Naviglio Martesana n. 110, Milano	8- 4-1959	7763	10- 1-1970
38	*Flar epato vitaminico* (pediatrico), 30 bustine da g. 1 di pol.	Ist. Sierot. Milanese, S. Belfanti, via Darwin, 20, Milano	24- 3-1960	12438/B	8- 1-1969
39	*Festal*, 20 confetti	Farbwerke Hoechst Ag. di Francoforte (Germania) rappresentata in Italia dalla ditta Hoechst Italia S.p.a., via M. U. Traiano, 18, Milano	9- 3-1951	4604	4- 3-1970
40	*Torantil*, 20 confetti; 5 fiale × 2 cc.	Id.	7- 9-1951	4970	4- 3-1970
41	*Magnesium*, flac. da g. 180 con arsenico; flac. da g. 200 con arsenico	F.A.M.A. Ist. Chim. Biolog.. via Sauli, 21, Milano	11- 7-1959	13956	20- 4-1970
42	*Anicar*, 20 compresse	Farmaco Merano S.p.a. via Zanella, 5, Milano	21- 7-1964	10905	31- 3-1970
43	*Citocolin*, flac. da g. 170 di sciroppo	Id.	24- 3-1960 29- 9-1960	16965	31- 3-1970
44	*Fosfan*, flac. da g. 180 di sciroppo	Id.	28- 5-1966	7026	31- 3-1970
45	*Gentiphan*, 6 supposte	Id.	27- 1-1964 20- 4-1964	8990	31- 3-1970
46	*Gentiphan*, 25 confetti	Id.	27- 1-1964 20- 4-1964	8990/A	31- 3-1970
47	*Tirovit-B*, 30 compresse	Id.	22- 7-1964	10518	31- 3-1970
48	*Ultra gocce*, flac. × 10 ml. gocce	Id.	26- 4-1956	11075	31- 3-1970

N. d'ordine	SPECIALITÀ MEDICINALI serie, categorie e confezioni	DITTA E SEDE	Data di registrazione	Numero registrazione	Data di dichiarazione di rinuncia
49	*Thenalton*, fiala × 2 cc. iniettabile in siringa pronta per l'uso	Warren - Teed Products Company di Columbus, Ohio (U.S.A.) rappresentata in Italia dalla ditta Fulton Company S.p.a., via M. Gonzaga, 5, Milano	28- 3-1967	19805	12-12-1969
50	*Flar epato vitaminico*, 4 opercoli da mg. 20	Ist. Sier. Milanese S. Belfanti, via Darwin, 20, Milano	5- 7-1962	12438/C	8- 1-1969
51	*Cobanuclex* 500, 5 fiale liofilizzate + 5 fiale da 2 ml. di solvente	Ist. De Angeli S.p.a., via Serio, 15, Milano	21-12-1968	17479	3- 2-1969
52	*Azimol*. flac. da g. 35 di polvere . .	Ist. Terapeutico Ambrosiano S.p.a., via Cagliero, 21, Milano	18-10-1952	7176	12- 5-1969
53	*CI B6*, 10 fiale × 2 cc. .	Lab. Chim. Biologico Ellea, via Schiapparelli, 1, Milano	12- 4-1956	10995	16-10-1969
54	*CI B6*, 20 compresse	Id.	12- 4-1956 12- 9-1962	10995/A	16-10-1969
55	*Clareumina*, 5 supposte da g. 3	Lab. Farmaceutico Grado & C., via Marco Bruto, n. 11, Milano	30- 3-1960	3121/A	30-12-1969
56	*Chemycillin*, tubo da g. 3 di pomata	La.Che.Mi., via Staro, 4, Milano	22- 9-1954	9335	22-12-1969
57	*Protargen*, flac. × 10 cc. di collirio; tubo da g. 5 di pomata	Id.	16- 2-1953	7475	22-12-1969
58	*Formosolfanil*, 20 compresse	Marvin - Ist. Farmaco Biol., via Soperga, 54, Milano	12- 2-1951	4400	2-1 -1970
59	*Formosolfanil*, flac. da g. 100 di sciroppo	Id.	4- 7-1952	4400/A	2- 1-1970
60	*Marvit*, 20 confetti	Id.	20-10-1956	1531	21- 4-1970
61	*Hetafos B1* flac. da g. 180 di sciroppo	Lab. Farm. Biol. Medix - S.p.a., via Vitt. Emanuele, 37-B, Milano	13-12-1958	14494/A	14-11-1969
62	*Hetafos, B1-8*, flac. × 10 cc. di soluz. uso orale . .	Id.	13-12-1958	14494/B	14-11-1959
63	*Hetafos B1*, uso pediatr. 10 flacon. × 5 cc. di soluz. uso orale	Id.	13-12-1958	14494/B-1	14-11-1969
64	*Osteosterolo*, 20 compresse	Giovanni Ogna e Figli S.p.a. (già registrata a nome della ditta Lab. Antonio Cassia), via Farini, 63, Milano	20- 2-1948	1147	23- 5-1969
65	*Endecron*, 20 e 30 capsule opercolate	Osfa Chemie Ind. Biofarmaceutica, via Cavour, n. 39, Novate Milanese (Milano)	20- 4-1965 20-12-1968	19510	27- 3-1970
66	*Pharmatonin*, 100 fiale × 2 cc. al 2%; 100 tubofiale × 1,8 cc. al 2%	Pharmaton S.A. di Lugano (Svizzera) rappresentata in Italia dalla ditta Dentalica S.p.a., via Santa Sofia, 8, Milano	31- 3-1949 5-11-1963	1860	2- 1-1970
67	*Pharmatonin*, 100 fiale × 2 cc. al 4%; 100 tubofiale × 1,8 cc. al 4%	Id.	31- 3-1949 5-11-1963	1860/1	2- 1-1970
68	*Embrioton*, 10 fiale × 2 cc.	Pro-Ter S.p.a., via Monte Sabini, 1, Milano	18- 5-1960	16849	1- 3-1970
69	*Embrioton*, 20 confetti cheratinizzati	Id.	18- 5-1960	16849/A	1- 3-1970
70	*Tefabaina*, 20 e 100 compresse	Recordati - Ind. Chimica Farmaceutica, via Civitali, 1, Milano	10- 5-1949	1970	29-12-1969
71	*Rubenzim Richter*, 10 capsule da mg. 1	Gruppo Lepetit S.p.a., via R. Lepetit, 8-10, Milano	30- 9-1969	21537	11- 2-1970
72	*Rubenzim Richter*, flac. × 20 ml. di emulsione uso orale	Id.	30- 9-1969	21537/B	15- 5-1970

N. d'ordine	SPECIALITÀ MEDICINALI serie, categorie e confezioni	DITTA E SEDE	Data di registrazione	Numero registrazione	Data di dichiarazione di rinuncia
73	*Euplacid*, 6 e 24 compresse da g. 0,5 .	R.I.T. - Ricerca e Ind. Terap. S.p.a., via Massena, n. 18, Milano	7- 3-1958	13639	31-12-1969
74	*Furidiazina*, 15 compresse da mg. 200 .	Id.	14- 6-1962	20045	31-12-1969
75	*Furidiazina*, flac. × 150 cc. per uso pediatrico .	Id.	7-12-1964	20045/A	31-12-1969
76	*Regretos*, 20 compresse da mg. 100 .	Id.	5- 3-1966	20632	31-12-1969
77	*Teofilfedrina*, 10 e 50 fiale ×,2 cc. .	Id.	4- 4-1950	3194	31-12-1969
78	*Teofilfedrina*, 20 compresse	Id.	9- 7-1951	3194/A	31-12-1969
79	*Mionevrasi*, categ. tipo forte 3 fiale liofilizzate + 3 fiale di solvente da 3 ml.	Lab. Italiani Robin S.p.a., via G. Govone, 66, Milano	17-12-1962	11125/A	22-12-1969
80	*Protocal*, 80 compresse	Rotta & C. S.p.a., S. Fruttuoso di Monza (Milano)	18-10-1947	960	27- 2-1970
81	*Protocal supposte D/2*, 10 supp. da g. 4 per adulti	Id.	20-11-1952	3101/A	27- 2-1970
82	*Lactobios con vit. PP.*, 10 tubetti × 3 cc.; 12 tubetti × 5 cc.	Lab. Biofarm. A. Saita, piazza Dergano, 9, Milano	25- 6-1964	3715	24- 3-1970
83	*Dorefan*, 20 compresse tipo semplice .	Simes S.p.a., via Bellerio, n. 41, Milano	6- 6-1960 28-11-1967	17497	11- 3-1970
84	*Fluimucil antibiotico S* (categoria), 1, 3 e 5 flaconcini di liof. + 1, 3 e 5 fiale solvente	Zambon S.p.a., via Lillo del Duca, 12, Bresso (Milano)	19- 2-1968	20660/A	21- 2-1970
85	*Monodral*, 100 compresse da mg. 5	Winthrop Products Inc. di New York (U.S.A.), rappresentata in Italia dalla ditta Lab. Winthrop S.p.a., via S. Faustino, 9-3, Milano	20- 8-1959	9238	9- 4-1970
86	*Fosfominal*, 50 confetti	Simes S.p.a., via Bellerio n. 41, Milano	2- 4-1953	3725	22- 4-1970
87	*China Guacci*, flac. scir. da gr. 120; flac. scir. da gr. 240	Dr. Giovanni Guacci, via Montesanto, 22-23, Napoli	10- 7-1946	470	15- 4-1966
88	*Coenzim-A*, 5 fiale da 3 cc. × mcg. 100 + 5 fiale da 2 cc. di solv.	Guidi Rivetti & F., Napoli - S. Giovanni a Teduccio	8- 2-1962	11229	27- 1-1970
89	*Coenzim-A*, 3 fiale da 3 cc. × mcg. 250 + 3 fiale da 2 cc. di solv.	Id.	8- 2-1962	11229/1	27- 1-1970
90	*Cuproftalmina*, flac. da g. 10 di collirio .	Ind. Terapeutica Splendore, via delle Puglie, 165, Napoli	26- 7-1948	1494	21- 4-1970
91	*Deltasterolo*, con colesterina 6 fiale × 2 cc.	O.T.I. - Off. Terapeutica Ital., piazza Stazione, 7, Parma	5- 1-1956	1423/B	23- 1-1970
92	*Guaiacitina A. D.*, 6 fiale × 1,5 cc. . .	Id.	22- 6-1948	1416	7- 2-1970
93	*Novocal*, 10 fiale × 5 ml. .	La.Fa.Re. (già registrata a nome della ditta Farmac. Ledig), via Leonardo da Vinci, 1, Reggio Emilia	28- 6-1951 10-10-1964	5081	30- 6-1969
94	*Novocal*, 6 fiale × 10 ml. .	Id.	28- 6-1951 10-10-1964	5081/1	30- 6-1969
95	*Novocal ascorbico*, 10 fiale × 2 ml. .	Id.	28- 6-1951 10-10-1964	5081/B	30- 6-1969
96	*Novocal ascorbico*, 10 fiale × 5 ml.	Id.	28- 6-1951 10-10-1964	5081/B-1	30- 6-1969
97	*Novocal ascorbico*, 5 fiale × 10 ml.	Id.	18- 6-1951 10-10-1964	5081/B-2	30- 6-1969
98	*Trijodina*, 10 fiale × 2 ml. tipo debole; 10 fiale × 2 ml. tipo forte	Id.	17-12-1951	5720	24- 6-1968
99	*Convalyt*, flac. × 20 cc. di gocce uso orale, 3 e 10 fiale × 1 cc. uso endovenoso	Dr. Madaus & C. di Colonia sul Reno (Germania), rappresentata in Italia dalla ditta Biomedica Foscama, via Tiburtina km. 15, Roma	3- 7-1952 18- 1-1954	6683	14- 4-1970

N. d'ordine	SPECIALITÀ MEDICINALI serie, categorie e confezioni	DITTA E SEDE	Data di registrazione	Numero registrazione	Data di dichiarazione di rinuncia
100	*Tetravit*, 40 confetti t. sempl. .	Gero Farmaceutici, via A. Brisse, 27, Roma	13-10-1966	2078	2-10-1969
101	*Tetravit*, flac. da 150 ml. di sciroppo tipo sempl.	Id.	13-10-1966	2078/A	2-10-1969
102	*Tetravit*, 6 fiale × 3 ml. tipo semplice .	Id.	13-10-1966	2078/B	2-10-1969
103	*Pentammonio-MM*, flac. × 15 cc. di gocce .	Lab. Farmac. Esterfarm, via del Tritone, 66, Roma	18-11-1953	8377	9- 4-1970
104	*Sinespasmo*, 20 confetti .	Master Pharm. S.p.a., (già registrata a nome della ditta Ist. Chemiot. Emiliano), via Ippolito Nievo, 61, Roma	21-12-1964	10922	10- 3-1970
105	*Solubromina*, 20 compresse da g. 0,50	O.S.F.A. Biofarmaceutici (già registrata a nome della ditta Istituto Nazionale Chimico Biologico - Roma), via Cavour, 39, Novate Milanese (Milano)	4- 1-1962	19181	24- 2-1964
106	*Solubromina*, 10 supposte da g. 2	Id.	4- 1-1962	19181/A	24- 2-1964
107	*Smokono*, 15 compresse da g. 2	Id.	9- 6-1961 18- 4-1962	18903	24- 2-1964
108	*Alcovit A*, 5 fiale × 1 ml. da 100.000 U. I.	Orma - Ist. Terap. Romano, via del Mare, 32-34, Pomezia (Roma)	27- 5-1967	1397/1	31-12-1969
109	*Feminilogenico*, 50 compresse . :	Id.	16-10-1967	5394	31-12-1969
110	*Vasorelax*, 10 supposte	Sigma Tau S.p.a., (già registrata a nome della ditta Pantoval Farmaceutici, viale Shakespeare, 47, Roma	2- 1-1968	15744/A	20- 3-1969
111	*Agrippal*, flac. insufflatore da g. 4 di polvere . . .	Ist. Sierot. e Vaccinogeno Toscano Sclavo, via Fiorentina, 1, Siena	17- 2-1958	13644	19-12-1969
112	*Idrovaccino T.A.B.* (Vaccino antitifico e paratifico A e B), fiale 3 da 0,5 cc., 1 cc. e 1,5 cc.	Id.	24- 1-1958	13455	17- 4-1970
113	*Siero antidifterico* (Antitossina iperdepurata) fiale da 25 cc. × 100.000 U.I.	Id.	19-12-1956	11198/F	17- 4-1970
114	*Siero antigangrenoso*, naturale fiale × 20 cc. . .	Id.	26-10-1955	10510	17- 4-1970
115	*Siero antiperitonitico*, fiala × 20 cc.	Id.	26-10-1955	10509	17- 4-1970
116	*Siero antitetanico* (Antitossina naturale), fiale da 2 cc. × 1500 U. I.	Id.	21- 5-1955	10009	17- 4-1970
117	*Siero antitetanico* (Antitossina iperdepurata), fiala da 2 cc. × 1.500 U.I.	Id.	21- 5-1955 5- 2-1953	10009/A-1	17- 4-1970
118	*Siero antitetanico* (Antitossina iperdepurata), fiala da 5 cc. × 5000 U.I.; fiala da 10 cc. × 10.000 U.I.	Id.	21- 5-1955 5- 2-1963	10009/A-2	17- 4-1970
119	*Vaccino anticolibacillare*, 5 fiale × 2 cc.	Id.	6- 9-1949	2197	17- 4-1970
120	*Vaccino antidifterico* (Anatossina difterica a 100 Lf), 1 fiala × 0,5 cc. + 1 fiala × 1 cc.	Id.	5-10-1956	11713	17- 4-1970
121	*Vaccino T.A.B.T.E.*, 5 fiale × 10 cc.	Id.	30- 1-1953	6989	17- 4-1970
122	*Vaccino T.A.B.T.E.* (iniettabile in flac. liofilizz.), flac. × 20 cc. + 1 fiala × 10 cc. di solv.	Id.	5- 7-1952	6989/A	17- 4-1970
123	*Ginesal*, 10 bustine da g. 10 di polvere	C.I.F.A. Farmaceutici Società per Azioni, corso Venezia, n. 10, Torino	20- 4-1970	1482	23- 5-1970
124	*Migane*, 5 e 10 fiale × 2 cc. tipo norm.	Id.	16- 5-1962	19279	14- 4-1970
125	*Antigelonico Kelemata*, flac. da g. 15 di soluzione	Kelemata S.p.a., strada della Campagna, 10, Torino	23- 3-1946	406	12- 1-1970
126	*Eparenzima* (uso intramuscolare), 5 fiale × 2 ml. tipo forte	Russi & C. S.p.a., strada Mongreno, 71, Torino	21-11-1964	4165/A-2	30- 5-1970
127	*Eparenzima forte liofilizzato* (uso intramuscolare), 5 fiale liofilizzate + 5 fiale × 2 ml. di solvente	Id.	21-11-1964	4165/C	30- 5-1970

(9624)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° luglio 1970 al 31 luglio 1970 a norma dei Regolamenti C.E.E. nn. 1261/70, 1263/70 e 1394/70 agli alimenti composti per animali, in lire italiane per quintale, per importazioni da:
— Paesi terzi;
— Stati africani e malgascio associati (SAMA) e dai Paesi e territori d'oltremare (PTOM).

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievi da Paesi terzi	Prelievi da SAMA e PTOM
23.07		Foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali:		
		B. altri, contenenti, isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle voci n.ri 17.02-B e 17.05-B, e prodotti lattiero-caseari:		
		I. contenenti amido o fecola o glucosio o sciroppo di glucosio:		
		a. non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di tali materie inferiore o uguale a 10 %:		
	05	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiori a 10 %	913,10	350,60
	12	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	11.538,10	10.975,60
	25	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 % e inferiore a 75 %	17.187,50	17.187,50
	32	4. aventi, tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 75 %	22.075,00	22.075,00
		b. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 10 % e inferiore o uguale a 30 %:		
	35	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %	1.658,10	1.095,60
	42	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	12.283,10	11.720,60
	45	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 %	20.725,00	20.725,00
		c. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 30 %:		
	52	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %	2.753,10	2.190,60
	65	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	13.378,10	12.815,60
	82	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 %	17.225,00	17.225,00
	85	II. non contenenti nè amido o fecola nè glucosio o sciroppo di glucosio e contenenti prodotti lattiero-caseari	22.075,00	22.075,00

(8879)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni — in unità di conto (u.c.) per quintale netto, salvo diversa indicazione (1 u.c. = lire italiane 625) — applicabili dal 13 giugno 1970 al 26 giugno 1970, a norma dei Regolamenti C.E.E. nn. 311/69, 1353/69, 1368/69, 1006/70 e 1115/70, ai prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b), c), d), e) ed f) del Regolamento C.E.E. n. 804/68 (settore latte e prodotti lattiero-caseari), esportati verso Paesi terzi.

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.01	Latte e crema di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati:	
	ex A. diversi dal siero di latte, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6 %:	
	(I) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 2,6 % . .	1,80
	(II) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 2,6 % e inferiore o uguale a 3 %:	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona D (6)	2,84
	- l'Algeria	2,96
	- le altre destinazioni	2,80
	(III) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3 %:	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona A (6)	2,00
	- le altre destinazioni	4,00
	ex B. altri, escluso il siero di latte, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	ex I. superiore a 6 % e inferiore o uguale a 21 %:	
	(a) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 10 % e inferiore o uguale a 17 %	13,40
	(b) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17 % . . .	22,00
	II. superiore a 21 % e inferiore o uguale a 45 %:	
	(a) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 39 %	30,00
	(b) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 39 % . . .	64,53
	III. superiore a 45 %	64,53
04.02	Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati:	
	A. senza aggiunta di zuccheri:	
	II. Latte e crema di latte, in polvere:	
	a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	1. inferiore o uguale a 1,5 %	22,00
	2. superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %:	
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 %	22,00
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 % ed inferiore o uguale a 17 %	28,10
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17 % ed inferiore o uguale a 25 %	33,20
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25 % . . .	40,00
	3. superiore a 27 % ed inferiore o uguale a 29 %	41,70

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.02 (segue)	4. superiore a 29 %:	
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41 %	41,70
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41 %	53,60
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	1. inferiore o uguale a 1,5 %:	
	(aa) denaturati (1)	13,75
	(bb) altri	22,00
	2. superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %:	
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 %	22,00
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 % e inferiore o uguale a 17 %	28,10
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17 % e inferiore o uguale a 25 % . . .	33,20
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25 % .	40,00
	3. superiore a 27 % e inferiore o uguale a 29 % .	41,70
	4. superiore a 29 %:	
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41 %	41,70
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41 % .	53,60
	III. Latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere:	
	a) in scatole metalliche ermeticamente chiuse di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 %:	
	ex 1. aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 8,9 %:	
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3 % e inferiore o uguale a 7 %	4,00
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 7 % . .	11,00
	2. altri . .	13,00
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	ex 1. inferiore o uguale a 45 %:	
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3 % e inferiore o uguale a 7 % . . .	4,00
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 7 % e inferiore o uguale a 8,9 %	11,00
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 8,9 % e inferiore o uguale a 21 %	13,00
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 21 % e inferiore o uguale a 39 %	30,00
	(ee) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 39 % . .	54,50
	2. superiore a 45 %	62,50

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.02 (segue)	B. con aggiunta di zuccheri:	
	I. Latte e crema di latte, in polvere:	
	ex b) altri, escluso il siero di latte:	
	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	aa) inferiore o uguale a 1,5 %	0,2200 (2) per kg
	bb) superiore a 1,5 % e inferiore o uguale a 27 %:	
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 %	0,2200 (2) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 % e inferiore o uguale a 17 %	0,2810 (2) per kg
	(33) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17 % e inferiore o uguale a 25 %	0,3320 (2) per kg
	(44) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25 %	0,4000 (2) per kg
	cc) superiore a 27 %:	
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41 %	0,4170 (2) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41 %	0,5360 (2) per kg
	2. non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	aa) inferiore o uguale a 1,5 %	0,2200 (2) per kg
	bb) superiore a 1,5 % e inferiore o uguale a 27 %:	
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 %	0,2200 (2) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 % e inferiore o uguale a 17 %	0,2810 (2) per kg
	(33) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17 % e inferiore o uguale a 25 %	0,3320 (2) per kg
	(44) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25 %	0,4000 (2) per kg
	cc) superiore a 27 %:	
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41 %	0,4170 (2) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41 %	0,5360 (2) per kg
	ex II. Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, diversi da quelli in polvere:	
	ex a) in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 9,5 %:	
	(1) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6,9 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15 % in peso	4,25 (3)
	(2) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6,9 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15 % in peso	11,00 (3)
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	ex 1. inferiore o uguale a 45 %:	
	(aa) « latte in blocchi », aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica superiore a 45 % in peso	0,2700 (2) per kg
	(bb) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	(11) inferiore o uguale a 6,9 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15 % in peso	4,25 (3)
	(22) superiore a 6,9 % e inferiore o uguale a 9,5 % ed aventi tenore in sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15 % in peso	11,00 (3)

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.02 (segue)	(33) superiore a 9,5 % e inferiore o uguale a 21 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa inferiore a 15 % in peso	0,1100 (2) per kg
	(44) superiore a 21 % e inferiore o uguale a 39 % . . .	0,3000 (2) per kg
	(55) superiore a 39 %	0,5450 (2) per kg
	2. superiore a 45 %	0,6250 (2) per kg
04.03	Burro (4):	
	ex A. avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 84 % (5):	
	(I) uguale o superiore a 62 % ed inferiore a 82 % e con aggiunta di spezie o di erbe finemente tritate:	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona E (6)	75,00
	- le altre destinazioni	100,00
	(II) uguale o superiore a 82 %:	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona E (6)	99,70
	- l'Algeria, il Marocco e la Tunisia	137,00
	- le altre destinazioni	133,00
	B. altro, avente tenore, in peso, di materie grasse:	
	(I) superiore a 84 % ed inferiore o uguale a 98 %:	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona E (6)	99,70
	- l'Algeria, il Marocco e la Tunisia	137,00
	- le altre destinazioni	133,00
	(II) superiore a 98 % ed inferiore o uguale a 99,5 %	162,00
	(III) superiore a 99,5 %	174,00
04.04	Formaggi e latticini:	
	ex A. Emmental e Gruyère, diversi da quelli grattugiati od in polvere:	
	II. altri:	
	per le esportazioni verso:	
	- le zone D e F (6)	38,00
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	25,00
	- le altre destinazioni	43,00
	ex C. Formaggi a pasta erborinata, diversi da quelli grattugiati od in polvere, escluso il Roquefort	30,00
	D. Formaggi fusi:	
	II. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	a) inferiore o uguale a 36 % ed aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:	
	ex 1. inferiore o uguale a 46 % ed aventi tenore in peso di sostanza secca:	
	(aa) uguale o superiore a 33 % ed inferiore a 38 %	10,00
	(bb) uguale o superiore a 38 % ed inferiore a 43% ed aventi tenore di materie grasse in peso della sostanza secca:	
	(11) inferiore a 20 %	10,00
	(22) uguale o superiore a 20 %	27,00

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.04 (segue)	(cc) uguale o superiore a 43 % ed aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:	
	(11) inferiore a 20 % .	10,00
	(22) uguale o superiore a 20 % ed inferiore a 40 % .	27,00
	(33) uguale o superiore a 40 % .	43,00
	ex 2. superiore a 46 % ed aventi tenore in peso di sostanza secca:	
	(aa) uguale o superiore a 33 % ed inferiore a 38 % . .	10,00
	(bb) uguale o superiore a 38 % ed inferiore a 43 % .	27,00
	(cc) uguale o superiore a 43 % ed inferiore a 46 % .	43,00
	(dd) uguale o superiore a 46 % ed aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:	
	(11) inferiore a 55 %	43,00
	(22) uguale o superiore a 55 %	54,00
	b) superiore a 36 %	54,00
	E. altri:	
	I. diversi da quelli grattugiati od in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 39 % ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa:	
	ex a) inferiore o uguale a 47 %:	
	(1) Grana, Fiore Sardo, Parmigiano Reggiano, Pecorino:	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	40,00
	- le altre destinazioni	50,00
	(2) altri, aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore a 30 %:	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	40,00
	- le altre destinazioni	50,00
	b) superiore a 47 % e inferiore o uguale a 72 %:	
	ex 1. Cheddar, Chester, aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore a 50 %	63,25
	ex 2. Tilsit, avente tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:	
	ex aa) superiore a 39 % ed inferiore o uguale a 48 %:	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	7,50
	- le altre destinazioni	45,00
	ex 3. altri, aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:	
	(aa) inferiore a 19 % ed aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore a 32 % in peso	8,00
	(bb) uguale o superiore a 19 % ed inferiore a 39 % ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa inferiore o uguale a 62 %:	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	7,50
	- le altre destinazioni	15,00
	(cc) uguale o superiore a 39 %:	
	(11) Asiago, Caciocavallo, Provolone, Ragusano:	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	7,50
	- le altre destinazioni	45,00
	(22) Cantal, Edam, Fontal, Fontina, Gouda:	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona D (6)	31,22

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.04 (segue)	- la zona E (6)	40,36
	- la zona F (6)	27,56
	- la Svizzera	7,50
	- l'Australia	41,00
	- il Giappone	59,00
	- Portorico	40,00
	- il Canada	43,00
	- le altre destinazioni .	45,00
	(33) Butterkäse, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio:	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona F (6)	25,56
	- la Svizzera	7,50
	- le altre destinazioni .	38,00
	(44) altri, aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa:	
	(aaa) superiore a 47 % ed inferiore o uguale a 52 %:	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	7,50
	- le altre destinazioni	45,00
	(bbb) superiore a 52 % ed inferiore o uguale a 62 %:	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona D (6)	31,22
	- la zona E (6) . . .	40,36
	- la zona F (6)	27,56
	- la Svizzera	7,50
	- l'Australia . . .	41,00
	- il Giappone . .	59,00
	- Portorico . .	40,00
	- il Canada	43,00
	- le altre destinazioni .	45,00
	II. non nominati:	
	ex a) grattugiati od in polvere, aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore a 85 % in peso, aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 20 % ed aventi tenore di lattosio inferiore a 5 % in peso	40,00

(1) Ai sensi di questa sottovoce, è considerato latte in polvere denaturato il prodotto che è stato denaturato conformemente alle disposizioni del Regolamento C.E.E. n. 1106/68.

(2) Per il calcolo del tenore in materie grasse, il peso delle sostanze non lattiche e del lattosio aggiunti non deve essere preso in considerazione.

L'importo della restituzione per 100 kg di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:

a) l'importo espresso per chilogrammo moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 chilogrammi di prodotto;

b) un elemento calcolato, moltiplicando il tenore di saccarosio contenuto nel prodotto intero per L. 79,10.

(3) L'importo della restituzione per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:

a) l'importo espresso per 100 chilogrammi;

b) un elemento calcolato, moltiplicando il tenore di saccarosio contenuto nel prodotto intero per L. 79,10.

(4) Le restituzioni all'esportazione non si applicano ai quantitativi di burro, a prezzo ridotto, messi dagli Stati membri a disposizione dei rispettivi eserciti e corpi assimilati di stanza nel territorio della Comunità.

(5) Per la determinazion dell'importo più basso dell'aliquota della restituzione spettante alle esportazioni con destinazioni diverse dalla zona E, ai fini del paragrafo V della circolare a roneo 1969/VIII/326 Dog/249 del 6 maggio 1969 (prot. n. 1838/VIII), le aliquote fissate per detta zona E non vengono prese in considerazione.

(6) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle Zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA A: Burundi, Camerun, Ciad, Congo (Brazzaville), Congo (Kinshasa), Costa d'Avorio, Dahomey, Gabon, Guinea, Alto Volta, Mali, Mauritania, Niger, Repubblica centrafricana, Repubblica malgascia, Ruanda, Senegal, Territorio degli Afars e degli Issas, Togo.

ZONA B: Messico, paesi dell'America centrale e del sud, isole degli oceani Pacifico ed Atlantico delimitate dal 30° e 120° meridiano ovest e dal 30° parallelo nord, nonchè le isole Fernando de Noronha, (Rechedas de Sao-Pedro e Sao-Paulo e Atollo das Rocas), Trinidad, Martin-Vas e le isole Sandwich del sud.

ZONA C: Paesi asiatici ad est dell'Iran, ivi compresa l'URSS asiatica, e le isole degli oceani Indiano e Pacifico situate tra il 60° meridiano est ed il 180° meridiano, salvo l'Australia, la Nuova Zelanda ed il Giappone.

ZONA D: Territorio spagnolo della penisola iberica e le isole Baleari.

ZONA E: Territori del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord (comprese l'isola di Man e le isole anglo-normanne) situati in Europa, salvo Gibilterra.

ZONA F: Territori degli Stati Uniti d'America situati sul continente americano, nonchè le isole Hawai.

(8496)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso a venticinque posti di allievo agente telefonico in prova del ruolo organico della carriera ausiliaria degli agenti di esercizio telefonico dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, riservato ai cittadini italiani profughi dalla Libia.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 27 febbraio 1958, n. 119, contenente disposizioni particolari sullo stato giuridico e sull'ordinamento delle carriere del personale dipendente dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

Vista la legge 18 febbraio 1963, n. 81, recante modifiche e integrazioni alla legge 27 febbraio 1958, n. 119, per la parte riguardante l'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 325, contenente norme relative all'organizzazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 11 febbraio 1970, n. 27;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Visto il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622;

Decreta:

Art. 1.

Bando di concorso

Ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, è bandito un concorso a venticinque posti di allievo agente telefonico in prova del ruolo organico della carriera ausiliaria degli agenti di esercizio telefonico (tabella *N* dell'allegato III alla legge 11 febbraio 1970, n. 27) dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, riservato ai cittadini italiani rimpatriati successivamente al 31 agosto 1969 dalla Libia per la situazione determinatasi nei loro confronti a seguito dei provvedimenti di carattere generale entrati in vigore in quel paese.

Art. 2.

Titolo di studio

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso della licenza di quinta elementare.

Art. 3.

Requisiti

Per l'ammissione al concorso sono richiesti, oltre a quelli indicati nei precedenti articoli 1 e 2, i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede di ufficio l'amministrazione);

c) idoneità fisica all'impiego (l'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso);

d) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscono il possesso);

e) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

f) avere compiuto, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione, l'età di anni 18 e non superato quella di anni 55.

Art. 4.

Inammissibilità

Non possono partecipare al concorso, a norma dell'art. 2, comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione. Non possono, altresì, partecipare, a norma dell'art. 128, comma secondo, del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), dello stesso testo unico per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Art. 5.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata, in conformità dello schema esemplificativo di cui allo allegato *A*, dovranno essere presentate o fatte pervenire al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Azienda di Stato per i servizi telefonici - Direzione centrale del personale e affari generali, reparto 1°, sezione 1ª - via Cristoforo Colombo, 273 - 00100 Roma, entro e non oltre il quarantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli aspiranti dovranno essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente decreto e dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data e il luogo di nascita ed il preciso domicilio (con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale);

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) di essere rimpatriati dalla Libia successivamente al 31 agosto 1969 per la situazione determinatasi nei loro confronti a seguito dei provvedimenti di carattere generale entrati in vigore in quel paese;

e) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti, significandone la natura;

g) il titolo di studio posseduto con l'indicazione della scuola e della data in cui il titolo stesso è stato conseguito;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

La firma che gli aspiranti apporrano in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi il visto del comandande della compagnia o unità equiparata.

Dalle domande dovrà risultare, altresì, il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni.

L'Azienda di Stato per i servizi telefonici non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande presentate o fatte pervenire dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 6.

Data dei requisiti

I requisiti prescritti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. I requisiti che costituiscono titolo di preferenza nella nomina, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine suddetto, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 10.

Art. 7.

Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata, per difetto dei requisiti prescritti, con decreto motivato del Ministro.

Art. 8.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice, da nominarsi con decreto ministeriale, sarà composta da un presidente e da altri quattro membri, tutti scelti tra gli impiegati delle carriere direttive dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato delle carriere direttive o di concetto con qualifica non inferiore, rispettivamente, a consigliere di 2ª classe ed a segretario.

Art. 9.

Prova d'esame

Gli esami consisteranno in una prova pratica di scrittura sotto dettato di un brano di prosa.

La prova stessa si intenderà superata se il candidato avrà riportato la votazione minima di sei decimi.

L'avviso per la presentazione alla prova pratica sarà dato ai singoli candidati almeno quindici giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

Gli ammessi al concorso dovranno esibire, all'inizio della prova pratica, uno dei seguenti documenti di identità personale non scaduto di validità;

a) carta di identità;

b) tessera postale;

c) porto d'armi;

d) patente automobilistica;

e) passaporto;

f) fotografia di data recente (applicata su foglio di carta da bollo) firmata dall'aspirante. La firma dovrà essere autenticata dal sindaco del comune di residenza o da un notaio.

Art. 10.

Titoli preferenziali

I concorrenti che abbiano superato la prova pratica saranno invitati a presentare o far pervenire al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Azienda di Stato per i servizi telefonici - Direzione centrale del personale e affari generali, reparto 1°, sezione 1ª - via Cristoforo Colombo, 273 - 00100 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dalla data di ricevimento dell'invito, gli eventuali documenti relativi ai titoli di preferenza nella nomina, di cui alle seguenti lettere:

a) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, in carta da bollo e di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della raccomandata. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stesso certificato che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) gli ex combattenti e categorie assimilate ed i partigiani combattenti dovranno produrre la copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra ovvero la prescritta dichiarazione integrativa, su carta da bollo;

c) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

d) i reduci dalla prigionia dovranno produrre la copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare, ovvero la prescritta attestazione di prigionia, su carta da bollo;

e) i reduci civili dalla deportazione o dall'internamento, compresi quelli per motivi di persecuzione razziale dovranno produrre un'attestazione, su carta da bollo, del prefetto della provincia di residenza;

f) i mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione degli avvenimenti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati ed invalidi altoatesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, in carta semplice, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido e la categoria di pensione;

g) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dalla amministrazione centrale al cui servizio l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (*Gazzetta Ufficiale* 8 aprile 1948, n. 83);

h) i mutilati ed invalidi civili dovranno produrre un certificato su carta da bollo, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili;

i) i mutilati ed invalidi del lavoro dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, attestante la loro qualifica, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

l) gli orfani di guerra o equiparati e gli orfani della lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei caduti altoatesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo, del competente comitato provinciale della Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra.

In tale categoria rientrano anche gli orfani di madre deceduta per fatto di guerra, ai sensi della legge 23 febbraio 1960, numero 92;

m) gli orfani dei caduti per servizio o equiparati produrranno una dichiarazione, su carta bollata, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il genitore prestava servizio;

n) gli orfani dei caduti sul lavoro o equiparati dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, attestante la loro qualifica, rilasciato dalla competente sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

o) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra o delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicati nella precedente lettera *f*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo, del sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre o un attestato dell'Opera nazionale mutilati ed invalidi di guerra, rilasciato a nome del genitore, indicante la categoria di pensione ovvero il decreto di concessione della pensione o la dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del genitore;

p) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria oppure il mod. 69-*ter* rilasciato a nome del genitore o il decreto di concessione della pensione;

q) i figli dei mutilati ed invalidi del lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre sono mutilati ed invalidi del lavoro ovvero apposita attestazione, su carta da bollo, rilasciata dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

r) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle precedenti lettere l), m) ed n) ovvero dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra nonchè gli equiparati alle predette categorie dovranno presentare un certificato, su carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le vedove non rimaritate dei caduti in guerra e degli altri caduti indicati nella precedente lettera l) potranno comprovare tale loro condizione anche mediante l'apposito mod. 331, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra.

Le vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio potranno comprovare tale loro condizione anche mediante una apposita dichiarazione, in carta bollata, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il coniuge caduto prestava servizio.

Le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro potranno comprovare tale loro condizione anche mediante un certificato, su carta bollata, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

s) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio di ruolo organico o aggiunto nelle amministrazioni dello Stato, compresa l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, dovranno produrre copia integrale, in competente bollo, dello stato matricolare rilasciato dall'amministrazione competente, con la indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio;

t) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio non di ruolo nelle amministrazioni dello Stato, compresa la Azienda di Stato per i servizi telefonici, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dall'amministrazione competente, dal quale risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso;

u) gli ex dipendenti pubblici che abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione e di integrazione previsti dall'art. 150 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dalle competenti amministrazioni.

Gli invalidi di guerra, gli invalidi civili di guerra, e gli invalidi per servizio, gli invalidi del lavoro, gli invalidi civili, gli orfani e le vedove di guerra, per fatti di guerra, per servizio o del lavoro potranno produrre, in luogo dei documenti di cui alle precedenti lettere f), g), h), i), l), m) ed n), un certificato, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante l'iscrizione nell'apposito elenco istituito ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

I congiunti dei caduti di cui alle precedenti lettere l), m) ed n) ed i figli degli invalidi di cui alle lettere f), g) ed i) dovranno, ove occorra, integrare il documento prodotto con un certificato del sindaco dal quale risulti il rapporto di parentela che intercorre tra il concorrente e il caduto o l'invalido cui il documento stesso si riferisce.

Tutti i candidati, compresi coloro che si trovino in stato di indigenza, hanno l'obbligo di presentare i documenti sopra elencati in carta da bollo, eccettuati quelli indicati alle lettere f) e g).

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni, compresi quelli eventualmente prodotti all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Non si terrà conto dei documenti presentati o fatti pervenire dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 11.

Graduatoria di merito - Decretazione dei vincitori

La graduatoria generale di merito dei concorrenti idonei verrà formata secondo l'ordine del punteggio ottenuto dai medesimi.

A parità di voto saranno poi applicate, sulla scorta dei documenti di cui al precedente art. 10, le preferenze di cui allo art. 5, commi quarto e quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria.

Art. 12.

Documentazione di rito

I concorrenti inclusi nella graduatoria dei vincitori, nonchè quelli utilmente collocati nella graduatoria degli idonei, saranno invitati a presentare o far pervenire al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Azienda di Stato per i servizi telefonici - Direzione centrale del personale e affari generali, reparto 1°, sezione 1ª - via Cristoforo Colombo, 273 - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni quaranta dalla data di ricevimento dell'invito, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) titolo di studio di cui al precedente art. 2 o copia di esso, su carta da bollo, autenticata dal notaio o dai pubblici ufficiali di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

Se il candidato è nato all'estero, tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente;

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

Per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi civili e per i mutilati ed invalidi del lavoro il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e alla sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dello impiego per il quale concorre.

Anche nel suddetto certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dell'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato e non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto;

8) attestato, su carta da bollo, rilasciato dalle competenti autorità consolari, dal quale risulti che il candidato è rimpatriato dalla Libia successivamente al 31 agosto 1969, per la situazione determinatasi nei suoi confronti a seguito dei provvedimenti di carattere generale entrati in vigore in quel paese.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento dell'invito alla presentazione dei documenti.

Tutti i candidati, a qualsiasi categoria appartengano, hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo, salvo la eccezione di cui al penultimo comma dell'art. 13.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni, compresi quelli eventualmente prodotti dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Roma e per gli atti o documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con la osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita) riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti dal presente bando.

Art. 13.

Documentazioni ridotte

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva dovranno presentare o far pervenire, nel ripetuto termine di giorni quaranta dalla data di ricevimento del relativo invito, soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato di godimento dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro appartenenza al Corpo stesso e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056;

6) attestato delle competenti autorità consolari comprovante la qualifica di profugo dalla Libia (ved. n. 8) del precedente art. 12).

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) del precedente art. 12 purché da ciascun documento risulti esplecitamente la condizione di povertà, mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza; gli altri documenti, compresa la domanda di ammissione, dovranno essere redatti in competente bollo.

Anche le suddette documentazioni ridotte dovranno essere presentate o fatte pervenire al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Azienda di Stato per i servizi telefonici, Direzione centrale del personale e affari generali, reparto 1°, sezione 1ª, entro il termine perentorio di giorni quaranta dalla data di ricevimento del relativo invito, a pena di decadenza.

Art. 14.

Periodo di prova e nomina in ruolo

I vincitori del concorso che entro il termine perentorio di cui all'art. 12 abbiano documentato di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dal presente bando, saranno nominati in prova, per un periodo non inferiore a sei mesi, con le competenze iniziali spettanti per legge e con la qualifica di allievo agente telefonico in prova.

Il periodo di prova è ridotto nei confronti dei vincitori già assunti presso l'Azienda di Stato per i servizi telefonici in qualità di « inservienti straordinari » ai sensi dell'art. 3 della legge 14 dicembre 1965, n. 1376, di un periodo corrispondente al servizio reso, alla data di nomina, senza demerito nella predetta qualifica di « inservienti straordinari ».

Trascorso il periodo di prova, gli impiegati in prova, previo giudizio favorevole della commissione centrale per il personale, saranno definitivamente nominati in ruolo con decreto del Ministro.

In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiarerà la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetterà all'impiegato un'indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che avranno conseguito la nomina in prova, qualora non assumano servizio senza giustificato motivo nella sede assegnata entro il termine stabilito, decadranno dalla nomina stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 18 settembre 1970

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *settembre* 1970
Registro n. 44 *uff. risc. poste, foglio n.* 400

ALLEGATO A

(Schema esemplificativo della domanda
da redigere su carta da bollo)

Al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Azienda di Stato per i servizi telefonici - Direzione centrale del personale e affari generali, reparto 1°, sezione 1ª - via Cristoforo Colombo, 273 - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . (provincia di . . .) il . . . domiciliato in . . . . . . (provincia di . . .) via . . . . . . n. . . (numero di codice di avviamento postale . .) chiede di essere ammesso al concorso a venticinque posti di allievo agente telefonico in prova nel ruolo organico della carriera ausiliaria degli agenti di esercizio telefonico (tabella *N* dell'allegato III alla legge 11 febbraio 1970, n. 27) dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, riservato ai cittadini italiani rimpatriati dalla Libia.

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere rimpatriato dalla Libia successivamente al 31 agosto 1969 per la situazione determinatasi nei propri confronti a seguito dei provvedimenti di carattere generale entrati in vigore in quel paese;

c) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . (1);

d) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti (2);

e) di essere in possesso del prescritto titolo di studio e precisamente . . . . conseguito presso . . . . . in data . . . .;

f) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione e la seguente . . (3);

g) di essere disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi destinazione;

h) di essere attualmente alle dipendenze del Ministero . con la qualifica di . . presso il quale è stato assunto il . . (oppure di non essere alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

i) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione (4) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Data .

Firma . . (5)

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviate le eventuali comunicazioni (con relativo numero di codice di avviamento postale) . . . .

---

(1) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle liste elettorali.

(2) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziario), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(3) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il . ., di non aver prestato servizio militare perché, pur dichiarato «abile arruolato», gode di congedo o di rinvio in qualità di . . ovvero perché riformato o rivedibile o perché non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(4) In caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa.

(5) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata; per i dipendenti statali il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(9629)

Concorso a settantacinque posti di ufficiale telefonico di 3ª classe in prova del ruolo organico della carriera esecutiva degli ufficiali telefonici dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, riservato ai cittadini italiani profughi dalla Libia.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 27 febbraio 1958, n. 119, contenente disposizioni particolari sullo stato giuridico e sull'ordinamento delle carriere del personale dipendente dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

Vista la legge 18 febbraio 1963, n. 81, recante modifiche e integrazioni alla legge 27 febbraio 1958, n. 119, per la parte riguardante l'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 325, contenente norme relative all'organizzazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 11 febbraio 1970, n. 27;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Visto il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622;

Decreta:

Art. 1.

Bando di concorso

Ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, è bandito un concorso a settantacinque posti di ufficiale telefonico di 3ª classe in prova del ruolo organico della carriera esecutiva degli ufficiali telefonici (tabella *H* dell'allegato III alla legge 11 febbraio 1970, n. 27) dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, riservato ai cittadini italiani rimpatriati successivamente al 31 agosto 1969 dalla Libia per la situazione determinatasi nei loro confronti a seguito dei provvedimenti di carattere generale entrati in vigore in quel paese.

Art. 2.

Titolo di studio

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Sono ammessi, inoltre, gli aspiranti muniti dei diplomi di qualifica rilasciati dagli istituti professionali di Stato e legalmente riconosciuti.

Sono ammessi i diplomi corrispondenti dei precedenti ordinamenti scolastici.

Art. 3.

Requisiti

Per l'ammissione al concorso sono richiesti, oltre a quelli indicati nei precedenti articoli 1 e 2, i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio l'amministrazione);

c) idoneità fisica all'impiego (l'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso);

d) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscono il possesso);

e) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

f) avere compiuto, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione, l'età di anni 18 e non superato quella di anni 55.

Art. 4.

Inammissibilità

Non possono partecipare al concorso, a norma dell'art. 2, comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione. Non possono altresì partecipare, a norma dell'art. 128, comma secondo, del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), dello stesso testo unico per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Art. 5.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *B*, dovranno essere presentate o fatte pervenire al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Azienda di Stato per i servizi telefonici - Direzione centrale del personale e degli affari generali, reparto 1°, sezione 1ª, via Cristoforo Colombo n. 273 - 00100 Roma, entro e non oltre il quarantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli aspiranti dovranno essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente decreto e dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio (con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale);

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) di essere rimpatriati dalla Libia successivamente al 31 agosto 1969 per la situazione determinatasi nei loro confronti a seguito dei provvedimenti di carattere generale entrati in vigore in quel Paese;

e) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti, significandone la natura;

g) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della scuola e della data in cui il titolo stesso è stato conseguito;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nello art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i dipendenti statali è sufficiente il visto dal capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Dalle domande dovrà risultare, altresì, il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni.

L'Azienda di Stato per i servizi telefonici non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande presentate o fatte pervenire dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 6.

Data dei requisiti

I requisiti prescritti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. I requisiti che costituiscono titolo di preferenza nella nomina, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine suddetto, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 11.

Art. 7.

Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata, per difetto dei requisiti prescritti, con decreto motivato del Ministro.

Art. 8.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice, da nominarsi con decreto ministeriale, sarà composta da un presidente, scelto tra gli impiegati delle carriere direttive dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici con qualifica non inferiore a direttore di divisione, e da altri quattro membri scelti tra gli impiegati delle carriere direttive della stessa Azienda di Stato per i servizi telefonici con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato delle carriere direttive con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe.

Art. 9.

Diario degli esami

L'avviso per la presentazione alla prova d'esame sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

Gli ammessi al concorso dovranno esibire, all'inizio della prova di esame, uno dei seguenti documenti di identità personale non scaduto di validità:

a) carta di identità;

b) tessera postale;

c) porto d'armi;

d) patente automobilistica;

e) passaporto;

f) fotografia di data recente (applicata su foglio di carta da bollo) firmata dall'aspirante. La firma dovrà essere autenticata dal sindaco del comune di residenza o da un notaio.

Art. 10.

Programma Votazione

L'esame consisterà in un colloquio in base al programma annesso al presente decreto (allegato *A*).

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta d'esame, la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

Art. 11.

Titoli preferenziali

I concorrenti che abbiano superato il colloquio debbono presentare o far pervenire al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni Azienda di Stato per i servizi telefonici Direzione centrale del personale e affari generali, reparto 1°, sezione 1ª via Cristoforo Colombo, 273 00100 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno sostenuto l'esame, gli eventuali documenti relativi ai titoli di preferenza nella nomina, di cui alle seguenti lettere:

a) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, rilasciato dal sindaco del comune di residenza in carta da bollo e di data non anteriore a tre mesi dalla data in cui avranno sostenuto l'esame. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stesso certificato che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) gli ex combattenti e categorie assimilate ed i partigiani combattenti dovranno produrre la copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata dalle eventuali benemerenze di guerra, ovvero la prescritta dichiarazione integrativa, su carta da bollo;

c) i decorati di medaglia al valor militare e di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

d) i reduci dalla prigionia dovranno produrre la copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare, ovvero la prescritta attestazione di prigionia, su carta da bollo;

e) i reduci civili dalla deportazione o dall'internamento, compresi quelli per motivi di persecuzione razziale dovranno produrre un'attestazione, su carta da bollo, del prefetto della provincia di residenza;

f) i mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione degli avvenimenti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati ed invalidi altoatesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, in carta semplice, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in bae ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido e la categoria di pensione;

g) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti ovvero il modello 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dalla amministrazione centrale al cui servizio l'aspirante ha con-

tratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (*Gazzetta Ufficiale* 8 aprile 1948, n. 83);

h) i mutilati ed invalidi civili dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili;

i) i mutilati ed invalidi del lavoro dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, attestante la loro qualifica, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

l) gli orfani di guerra o equiparati e gli orfani della lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96; gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei caduti altoatesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo, del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra.

In tale categoria rientrano anche gli orfani di madre deceduta per fatto di guerra, ai sensi della legge 23 febbraio 1960, n. 92;

m) gli orfani dei caduti per servizio o equiparati produrranno una dichiarazione, su carta bollata, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il genitore prestava servizio;

n) gli orfani dei caduti sul lavoro o equiparati dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, attestante la loro qualifica, rilasciato dalla competente sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

o) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra o delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicati nella precedente lettera *f*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo, del sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre o un attestato dell'Opera nazionale mutilati ed invalidi di guerra, rilasciato a nome del genitore, indicante la categoria di pensione ovvero il decreto di concessione della pensione o la dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del genitore;

p) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscano di pensione e la categoria oppure il mod. 69-*ter* rilasciato a nome del genitore o il decreto di concessione della pensione;

q) i figli dei mutilati ed invalidi del lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre sono mutilati ed invalidi del lavoro ovvero apposita attestazione, su carta da bollo, rilasciata dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

r) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle precedenti lettere *l*), *m*) ed *n*) ovvero dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra nonchè gli equiparati alle predette categorie dovranno presentare un certificato, su carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le vedove non rimaritate dei caduti in guerra e degli altri caduti indicati nella precedente lettera *l*) potranno comprovare tale loro condizione anche mediante l'apposito modello 331, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra.

Le vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio potranno comprovare tale loro condizione anche mediante una apposita dichiarazione, in carta bollata, rilasciata dalla amministrazione presso la quale il coniuge caduto prestava servizio.

Le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro potranno comprovare tale loro condizione anche mediante un certificato, su carta bollata, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

s) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio di ruolo organico o aggiunto nelle amministrazioni dello Stato, compresa l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, dovranno produrre copia integrale, in competente bollo, dello stato matricolare rilasciato dall'amministrazione competente, con la indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio;

t) i concorrenti che abbiano prestato lodevolmente servizio non di ruolo nelle amministrazioni dello Stato, compresa l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dall'amministrazione competente, dal quale risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso;

u) gli ex dipendenti pubblici che abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione e di integrazione previsti dall'art. 150 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato su carta da bollo rilasciato dalle competenti amministrazioni.

Gli invalidi di guerra, gli invalidi civili di guerra, gli invalidi per servizio, gli invalidi del lavoro, gli invalidi civili, gli orfani e le vedove di guerra, per fatti di guerra, per servizio o del lavoro potranno produrre, in luogo dei documenti di cui alle precedenti lettere *f*), *g*), *h*), *i*), *l*), *m*) ed *n*), un certificato, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante l'iscrizione nell'apposito elenco istituito ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

I congiunti dei caduti di cui alle precedenti lettere *l*), *m*) ed *n*) ed i figli degli invalidi di cui alle lettere *f*), *g*) ed *i*) dovranno, ove occorra, integrare il documento prodotto con un certificato del sindaco dal quale risulti il rapporto di parentela che intercorre tra il concorrente e il caduto o l'invalido cui il documento stesso si riferisce.

Tutti i candidati, compresi coloro che si trovino in stato di indigenza, hanno l'obbligo di presentare i documenti sopra elencati in carta da bollo, eccettuati quelli indicati alle lettere *f*) e *g*).

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni, compresi quelli eventualmente prodotti all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Non si terrà conto dei documenti presentati o fatti pervenire dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 12.

Graduatoria di merito - Decretazione dei vincitori

La graduatoria generale di merito dei concorrenti idonei verrà formata secondo l'ordine del punteggio ottenuto dai medesimi.

A parità di voto saranno poi applicate sulla scorta dei documenti di cui al precedente art. 11, le preferenze di cui all'art. 5, comma quarto e quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria.

Art. 13.

Documentazione di rito

I concorrenti inclusi nella graduatoria dei vincitori, nonchè quelli utilmente collocati nella graduatoria degli idonei, saranno invitati a presentare o far pervenire al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Azienda di Stato per i servizi telefonici - Direzione centrale del personale e affari generali, reparto 1°, sezione 1ª - via Cristoforo Colombo, 273 - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni quaranta dalla data di ricevimento dell'invito, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio di cui al precedente art. 2.

In luogo del predetto diploma i candidati potranno produrre copia di esso, su carta da bollo, autenticata dal notaio o dai pubblici ufficiali di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Qualora l'istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, è consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta legale, dal quale risulti che esso lo sostituisce a tutti gli effetti, ovvero della copia autentica di esso.

In caso di smarrimento o di distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso;

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

Se il candidato è nato all'estero, tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscono il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente;

6) certificato su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi e di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

Per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi civili e per i mutilati ed invalidi del lavoro il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e alla sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

Anche nel suddetto certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato e non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto;

8) attestato, su carta da bollo, rilasciato dalle competenti autorità consolari, dal quale risulti che il candidato è rimpatriato dalla Libia successivamente al 31 agosto 1969 per la situazione determinatasi nei suoi confronti a seguito dei provvedimenti di carattere generale entrati in vigore in quel paese.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento dell'invito alla presentazione dei documenti.

Tutti i candidati, a qualsiasi categoria appartengano, hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo, salvo l'eccezione di cui al penultimo comma dell'art. 14.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni, compresi quelli eventualmente prodotti all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Roma o per gli atti o documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita) riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti dal presente bando.

Art. 14.

Documentazioni ridotte

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva dovranno presentare o far pervenire, nel ripetuto termine di giorni quaranta dalla data di ricevimento del relativo invito, soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato di godimento dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro appartenenza al Corpo stesso e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056;

6) attestato delle competenti autorità consolari comprovante la qualifica di profugo dalla Libia (vedasi n. 8) del precedente art. 13).

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) del precedente art. 13 purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza; gli altri documenti, compresa la domanda di ammissione, dovranno essere redatti in competente bollo.

Anche le suddette documentazioni ridotte dovranno essere presentate o fatte pervenire al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Azienda di Stato per i servizi telefonici - Direzione centrale del personale ed affari generali, reparto 1°, sezione 1ª, entro il termine perentorio di giorni quaranta dalla data di ricevimento del relativo invito, a pena di decadenza.

Art. 15.

Periodo di prova e nomina in ruolo

I vincitori del concorso che, entro il termine perentorio di cui all'art. 13 documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dal presente bando, saranno nominati in prova, per un periodo non inferiore a sei mesi, con le competenze iniziali spettanti per legge e con la qualifica di ufficiale telefonico di 3ª classe.

Il periodo di prova è ridotto nei confronti dei vincitori già assunti presso l'Azienda di Stato per i servizi telefonici in qualità di « telefonisti straordinari » ai sensi dell'art. 3 della legge 14 dicembre 1965, n. 1376, di un periodo corrispondente al servizio reso, alla data di nomina, senza demerito nella predetta qualità di « telefonisti straordinari ».

Trascorso il periodo di prova, gli impiegati in prova, previo il giudizio favorevole della commissione centrale per il personale, saranno definitivamente nominati in ruolo con decreto del Ministro.

In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiarerà la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tale caso spetterà all'impiegato un'indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che avranno conseguito la nomina in prova, qualora non assumano servizio senza giustificato motivo nella sede assegnata entro il termine stabilito, decadranno dalla nomina stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 18 settembre 1970

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *settembre* 1970
Registro n. 44 *uff. risc. Poste, foglio n.* 399

Allegato *A*

PROGRAMMA DI ESAME

Colloquio

1) Aritmetica: nomenclatura decimale - prime operazioni - divisibilità dei numeri - numeri primi - massimo comune divisore e minimo comune multiplo - frazioni ordinarie e decimali principali operazioni su di esse - sistema metrico decimale - numeri complessi - rapporti e proporzioni - media aritmetica - regola di sconto.

2) Elementi di geografia fisica e politica dell'Europa in generale e dell'Italia in particolare.

3) Elementi di storia dall'unificazione dell'Italia ai giorni nostri.

Il Ministro: Bosco

Allegato *B*

(Schema esemplificativo della domanda da redigere su carta da bollo)

Al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Azienda di Stato per i servizi telefonici - Direzione centrale del personale e affari generali, reparto 1°, *sezione* 1ª - Via Cristoforo Colombo n. 273 - 00100 Roma

Il sottoscritto . . nato a . . (provincia di . .) il . domiciliato in (provincia di .) via . . n. . . (numero di codice di avviamento postale .) chiede di essere ammesso al concorso a settantacinque posti di ufficiale telefonico di 3ª classe in prova nel ruolo organico della carriera esecutiva degli ufficiali telefonici (tabella *H* dell'allegato III alla legge 11 febbraio 1970, n. 27) dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, riservato ai cittadini italiani rimpatriati dalla Libia.

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere rimpatriato dalla Libia successivamente al 31 agosto 1969 per la situazione determinatasi nei propri confronti a seguito dei provvedimenti di carattere generale entrati in vigore in quel paese;

c) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (1);

d) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti (2);

e) di essere in possesso del prescritto titolo di studio e precisamente . . . . conseguito presso . . . . in data . . . . . .;

f) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente . . . . (3);

g) di essere disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi destinazione;

h) di essere attualmente alle dipendenze del Ministero . . . . con la qualifica di . . . . . . presso il quale è stato assunto il . . . . . (oppure di non essere alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

i) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione (4) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'articolo 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Data . . . .

Firma . . . . (5)

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviate le eventuali comunicazioni (con relativo numero di codice di avviamento postale) . . . .

---

(1) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(2) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziario), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(3) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il . . . .; di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile o perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(4) In caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa.

(5) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata; per i dipendenti statali il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(9630)

MINISTERO DELLA DIFESA

Diario delle prove scritte del concorso per esami a quattordici posti di fisico aggiunto in prova nel ruolo della carriera direttiva tecnica dei fisici della Marina.

Le prove scritte del concorso per esami a quattordici posti di fisico aggiunto in prova nel ruolo della carriera direttiva tecnica dei fisici della Marina, indetto con decreto ministeriale 10 giugno 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 225 del 4 settembre 1969, avranno luogo nei giorni 19, 20, 21 novembre 1970 alle ore 8,30 presso l'Istituto storico e di cultura dell'Arma del genio, lungotevere della Vittoria, n. 31, Roma.

(9727)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito del concorso per titoli, integrato da un colloquio, per la nomina ad un posto di ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione secondaria di primo grado, classica, scientifica e magistrale, tecnica e professionale, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento di cultura generale ed educazione civica negli istituti professionali.

Nel Bollettino ufficiale n. 22, parte II, del 28 maggio 1970, del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 26 marzo 1970, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito del concorso per titoli, integrato da un colloquio, per la nomina ad un posto di ispettore centrale di 2ª classe (coeff. 580) per l'istruzione secondaria di 1° grado, classica, scientifica e magistrale, tecnica e professionale, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento di cultura generale ed educazione civica negli istituti professionali, indetto con decreto ministeriale 1° dicembre 1966.

(10036)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VARESE

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Varese

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 7740, in data 11 dicembre 1969, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di cinque posti di medico condotto vacanti in provincia di Varese al 30 novembre 1969;

Visti i verbali rassegnati dalla commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto n. 3764, in data 22 maggio 1970;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Varese al 30 novembre 1969:

1. Zanzi Carlo	punti	59,352
2. Giorgetti Ettore Mario	»	55,471
3. Marangon Tarcisio	»	52,207
4. Bartoletti Benigno	»	51,665
5. Guggino Antonino	»	50,639
6. Gatti Giorgio	»	49,368
7. Villani Sergio	»	48,980
8. Larocca Rocco	»	46,636
9. Minorini Sergio	»	42,649
10. Valsesia Carlo	»	42,000

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale di Varese, della prefettura di Varese e dei comuni interessati.

Varese, addì 29 settembre 1970

Il medico provinciale: VESSICCHIO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 7740, in data 11 dicembre 1969, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di posti di medico condotto vacanti in provincia di Varese al 30 novembre 1969 nei seguenti comuni:

consorzio medico di Azzate, Brunello e Buguggiate;

consorzio medico di Dumenza, Agra e Curiglia con Monteviasco;

comune di Luino;

comune di Marnate;

comune di Olgiate Olona;

Visto il proprio decreto n. 6919, in data 29 settembre 1970, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel predetto concorso;

Visto l'elenco delle condotte indicata in ordine di preferenza dai singoli candidati;

Ritenuto di dover procedere alla dichiarazione dei vincitori delle condotte stesse;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento sui concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti medici sono dichiarati vincitori delle condotte indicate a fianco di ciascuno di essi:

Zanzi Carlo: consorzio medico di Azzate, Brunello e Buguggiatè;

Guggino Antonino: consorzio medico di Dumenza, Agra e Curiglia con Monteviasco;

Giorgetti Ettore Mario: comune di Luino;

Bartoletti Benigno: comune di Marnate;

Marangon Tarcisio: comune di Olgiate Olona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale di Varese, della prefettura di Varese e dei comuni interessati.

Varese, addì 29 settembre 1970

(9632) *Il medico provinciale:* VESSICCHIO

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ROVIGO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Rovigo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2176 del 30 maggio 1968 con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti in provincia di Rovigo;

Visti i verbali redatti dalla commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto 3965 del 19 settembre 1969 e successivamente modificata con decreto 3768 del 4 settembre 1970;

Vista la graduatoria dei candidati risultati idonei, formulata dalla citata commissione;

Riscontrata la regolarità degli atti relativi alle operazioni del concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso di cui alla premessa:

1. Xodo Pietro	punti	63,842	su 120
2. Biasin Gianfranco	»	61,372	»
3. Villani Rodolfo	»	59,915	»
4. Cattozzo Giuseppe	»	54,008	»
5. De Stefani Carlo	»	51,720	»
6. Bezzi Bruno	»	46,533	»
7. Gerace Francesco	»	43,253	»
8. Prearo Giampietro	»	42,825	»
9. Gagliano Pasquale	»	42,032	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura, dell'ufficio del medico provinciale e dei comuni interessati.

Rovigo, addì 2 ottobre 1970

Il medico provinciale: STERRANTINO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto pari numero e data con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Rovigo;

Ritenuta la necessità di provvedere all'assegnazione delle sedi vacanti ai vincitori del concorso;

Tenute presenti le sedi di preferenza indicate dai concorrenti nelle domande di partecipazione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoelencati medici sono dichiarati vincitori del concorso di cui alla premessa, per le sedi a fianco di ciascuno indicate:

1) Xodo Pietro: Donada (condotta unica);
2) Biasin Gianfranco: Lusia (condotta unica);
3) Villani Rodolfo: Ficarolo (condotta unica);
4) Cattozzo Giuseppe: Donzella (Porto Tolle);
5) De Stefani Carlo: Boccasette (Porto Tolle);
6) Gerace Francesco: Tolle (Porto Tolle);
7) Prearo Giampietro: Ca' Venier (Porto Tolle).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura, dell'ufficio del medico provinciale e dei comuni interessati.

Rovigo, addì 2 ottobre 1970

Il medico provinciale: STERRANTINO

(9660)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PISA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pisa

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il precedente decreto n. 2353 del 22 luglio 1969 con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli e per esami, per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti, al 30 novembre 1967, in provincia di Pisa;

Visto il proprio decreto n. 4607 dell'8 aprile 1970 con il quale veniva nominata la commissione giudicatrice del concorso in parola;

Visto il proprio decreto n. 3126 del 12 agosto 1970 con cui è stato provveduto all'ammissione dei candidati al predetto concorso;

Visti i decreti del Ministro per la sanità n. 300 cont. 609.5, 62.321.69 e n. 300 cont. 721.5.62-323.69 del 12 giugno 1970 con i quali vengono dichiarati inammissibili i ricorsi rispettivamente prodotti dai comuni di Bientina e Buti avverso il decreto numero 2353 del 22 luglio 1969 con il quale il medico provinciale di Pisa indiceva il concorso per la copertura dei posti di sanitario condotto vacanti nella provincia di Pisa al 30 novembre 1967;

Visti i processi verbali redatti dalla commissione esaminatrice e la graduatoria di merito da essa formulata secondo l'ordine delle votazioni riportate;

Constatata la regolarità delle operazioni svolte dalla citata commissione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935 relativo ai concorsi per sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, modificato con decreto del Presidente della Repubblica n. 2211 del 23 ottobre 1963;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso indicato in premessa:

1. Allegrini Lamberto	punti	64,29	su 120
2. Rognini Alvaro	»	61,91	»
3. Ripoli Renzo	»	58,94	»
4. Salvadori Graziano	»	57,57	»
5. Galgani Galileo	»	56,55	»
6. Convalle Enrico	»	55,14	»
7. Matteucci Giancarlo	»	53,34	»
8. Moretti Francesco	»	52,94	»
9. Billi di Sandorno Rizzardo	»	52,16	»
10. Zingoni Mario	»	50,59	»
11. Puccini Giuliano	»	50,50	»
12. Vanarelli Franco	»	50,20	»
13. Donati Gervasio	»	48,24	»
14. Boschi Alberto	»	47,60	»
15. Feriozzi Olindo	»	46,54	»
16. Garzella Carlo	»	46,07	»
17. Pellegrini Carlo	»	45,01	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Pisa e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori di quest'ufficio, della prefettura di Pisa e dei comuni interessati.

Pisa, addì 5 ottobre 1970

Il medico provinciale: CIOFFI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il precedente decreto n. 2353 del 22 luglio 1969 con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti, al 30 novembre 1967, in provincia di Pisa, nei comuni di: Pisa - condotta Riglione-Oratoio, S. Giuliano Terme - condotta Molina di Quosa, Terricciola - 1ª condotta, S. Miniato - condotta Balconevisi, Bientina, Buti, Lari - condotta di Cevoli, Pontedera - condotta di Treggiaia (n. 3), Castelnuovo Val di Cecina - condotta di Montecastelli Pisano;

Visto il proprio decreto n. 3646 di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso predetto;

Visto l'elenco delle condotte indicate in ordine di preferenza nelle domande dei singoli candidati;

Ritenuto di dover procedere alla dichiarazione dei vincitori delle singole condotte;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento sui concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti medici sono dichiarati vincitori delle condotte indicate a fianco di ciascuno di essi:

Allegrini Lamberto: Riglione-Oratoio (Pisa);
Rognini Alvaro: Molina di Quosa (S. Giuliano T.);
Ripoli Renzo: Terricciola (1ª condotta);
Salvadori Graziano: Balconevisi (S. Miniato);
Galgani Galileo: Bientina;
Convalle Enrico: Buti;
Matteucci Giancarlo: Cevoli (Lari);
Moretti Francesco: Treggiaia (Pontedera 3ª condotta);
Billi di Sandorno Rizzardo: Montecastelli Pisano (Castelnuovo Val di Cecina).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Pisa, e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori di quest'ufficio, della prefettura di Pisa e dei comuni interessati.

Pisa, addì 5 ottobre 1970

Il medico provinciale: CIOFFI

(9735)

REGIONI

REGIONE SARDA

LEGGE REGIONALE 1° settembre 1970, n. **26**.

Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 1960.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 25 *dell'8 settembre* 1970)

LEGGE REGIONALE 1° settembre 1970, n. **27**.

Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 1961.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 25 *dell'8 settembre* 1970)

LEGGE REGIONALE 1° settembre 1970, n. **28**.

Rendiconto generale dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione per l'esercizio finanziario 1961.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 25 *dell'8 settembre* 1970)

LEGGE REGIONALE 1° settembre 1970, n. **29**.

Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 1962 e rendiconto generale dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione per lo stesso esercizio.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 25 *dell'8 settembre* 1970)

LEGGE REGIONALE 3 settembre 1970, n. **30**.

Realizzazione di un programma di interventi a sostegno dell'occupazione mediante la contrazione di uno o più mutui per un importo massimo di lire 20.000.000.000.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 25 *dell'8 settembre* 1970)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a contrarre uno o più mutui, fino ad un importo massimo di L. 20.000.000.000 da ammortizzarsi in non meno di dieci anni ad un tasso non superiore al 9,50 per cento.

L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata al pagamento delle spese occorrenti per l'ottenimento dei mutui di cui sopra.

Art. 2.

Le rate di ammortamento per capitale ed interessi devono trovare capienza nei limiti della quota delle imposte di fabbricazione sul consumo dei tabacchi devolute alla Regione.

Gli importi relativi sono imputati ad appositi capitoli degli stati di previsione della spesa dei bilanci della Regione a partire dall'anno successivo alla contrazione dei singoli mutui.

Art. 3.

Il Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta medesima, è autorizzato a richiedere, a favore degli istituti che concederanno i mutui di cui al precedente art. 1, garanzia fidejussoria al Tesoriere dell'Amministrazione regionale o ad altri istituti di credito od enti pubblici.

Art. 4.

Il ricavo dei mutui di cui all'art. 1, sarà destinato nei seguenti importi alla realizzazione di determinati programmi a sostegno dell'occupazione:

L. 6.000.000.000 - per opere di forestazione in tutta l'isola, ai sensi della legge regionale 29 febbraio 1956, n. 6, e del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e successive modificazioni ed integrazioni;

L. 5.000.000.000 - per l'attuazione ed il completamento di opere pubbliche ai sensi della legge regionale 13 giugno 1958, n. 4, e successive modificazioni ed integrazioni;

L. 4.000.000.000 - per il potenziamento delle strutture ospedaliere ai sensi della legge regionale 20 giugno 1950, n. 15, e della legge regionale 13 maggio 1951, n. 8;

L. 5.000.000.000 - per l'attuazione di opere pubbliche nelle zone industriali di interesse regionale ai sensi della legge regionale 7 maggio 1953, n. 22, e successive modificazioni.

Art. 5.

Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1970 è istituito il seguente capitolo:

41612 - Ricavo dei mutui contratti per il completamento di opere pubbliche e di forestazione e per il potenziamento di strutture sanitarie e di opere pubbliche nelle zone industriali di interesse regionale L. 20.000.000.000.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per lo stesso anno finanziario sono introdotte le seguenti variazioni:

Cap. 16646	+ L.	5.000.000.000
Cap. 21504	+ »	1.630.000.000
Cap. 23503	+ »	425.000.000
Cap. 25322	+ »	4.000.000.000
Cap. 25502	+ »	1.440.000.000
Cap. 26504	+ »	315.000.000
Cap. 26506	+ »	1.190.000.000
Cap. 26655	+ »	1.000.000.000
Cap. 26702	+ »	5.000.000.000

Art. 6.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1970 è istituito il seguente capitolo:

« 16160 - Spese per il pagamento dei diritti di commissione per la concessione della fidejussione per l'integrale e puntuale pagamento delle rate di ammortamento dei mutui contratti per la realizzazione del programma di interventi per il completamento di opere pubbliche e di forestazione e per il potenziamento di strutture sanitarie e di opere pubbliche nelle zone industriali di interesse regionale e spese occorrenti per l'ottenimento dei mutui stessi ».

A favore di detto capitolo è stornata la somma di L. 500.000.000 dal capitolo 17904 dello stesso stato di previsione

Le spese derivanti dall'attuazione del secondo comma dell'art. 1 e dall'attuazione dell'art. 3 della presente legge fanno carico al capitolo 16160 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1970 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci successivi.

Art. 7.

Alle nuove spese derivanti dalla presente legge, per gli anni successivi al 1970 e sino alla totale estinzione dei mutui di cui all'art. 1, si farà fronte con il maggior gettito delle imposte di fabbricazione e sul consumo dei tabacchi derivanti dal loro naturale incremento.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 3 settembre 1970

MASIA

(9161)

ANTONIO SESSA, *direttore*

ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.